



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO**

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTI gli articoli 26 e 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare l'articolo 7, comma 5, che così dispone: "*In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare l'articolo 10, comma 1, che così dispone: "*Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale fa luogo della autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di*

applicazione dell'allegato V del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono, a tal fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare l'articolo 8, comma 2, che così dispone: *"Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del presente decreto il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata di cui all'articolo 8-bis."*;

VISTO il punto 6) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello stesso, prevede la competenza di VIA statale per le *"Impianti chimici integrati [...]"*;

VISTO il punto 4) dell'allegato XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4-bis, dello stesso, prevede la procedura di AIA in sede statale per le *"Impianti chimici [...]"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e ss.mm.ii. di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Puglia, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/153 del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 febbraio 2012, n. 33, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla società Ital Bi Oil S.r.l. (nel seguito indicata come il Proponente) in data 5 settembre 2014 concernente il progetto *“Aumento capacità produttiva dell'esistente impianto di produzione di estere metilico da oli vegetali, nuova sezione di distillazione glicerina e nuova sezione di produzione di oli tecnici esterificati nel comune di Monopoli (BA)”* da realizzarsi nel comune di Monopoli (BA) e acquisita al prot. DVA-2014-28826 del 10 settembre 2014;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla richiesta di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale ed al deposito dello Studio di Impatto Ambientale è avvenuta in data 5 settembre 2014 sui quotidiani *“Corriere della Sera”* e *“Corriere del Mezzogiorno”*;

PRESO ATTO inoltre che la documentazione progettuale predisposta dal Proponente per le due procedure è stata altresì pubblicata sul sito web dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTA la documentazione trasmessa dal soggetto proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., riportate alle pagine 5 e 6 del parere della Commissione tecnica VIA/VAS n. 2035 del 15 aprile 2016 considerate dalla medesima Commissione nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo;

PRESO ATTO dei pareri pervenuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., riportati alle pagine 3, 4 e 5 del parere della Commissione tecnica VIA/VAS n. 2035 del 15 aprile 2016, considerati dalla medesima Commissione nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo;

PRESO ATTO dell'elenco delle autorizzazioni ambientali trasmesso dal Proponente congiuntamente all'istanza di VIA/AIA, riportato alle pagine 4 e 5 del parere della Commissione tecnica VIA/VAS n. 2035 del 15 aprile 2016, sulla base del quale la Commissione ha valutato che, al momento, non è richiesto alcun supplemento di attività istruttoria al fine di dare compiuta attuazione al combinato disposto di cui agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- il progetto rientra nelle tipologie elencate nell'Allegato II alla parte seconda decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., al punto 6 *"Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro..."* e nell'Allegato XII alla parte seconda del medesimo decreto legislativo al punto 4 *"Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi..."*;
- il progetto prevede l'incremento della capacità produttiva di biodiesel dell'esistente impianto mediante l'inserimento di una nuova linea di transesterificazione, nonché la realizzazione di un impianto di distillazione di glicerina (sino ad ottenere glicerina di grado farmaceutico) e di una sezione di esterificazione per la produzione di oli tecnici esterificati;
- il progetto è localizzato nel Comune di Monopoli (BA), Regione Puglia;

CONSIDERATO che, relativamente al sistema delle aree protette e della rete Natura 2000, il Comune di Monopoli è interessato in parte dal SIC - IT9120002 Murgia dei Trulli e, nell'area marino-costiera, dal SIC - IT9120009 Posidonieto San Vito – Barletta e che ambedue tali aree sono distanti dal sito in oggetto oltre 5 km;

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che *"non è prevedibile alcuna incidenza significativa e irreversibile sull'integrità degli ecosistemi presenti nell'intorno dell'impianto né sui Siti Natura 2000 presenti nell'area di interesse"*;

PRESO ATTO che in data 11 dicembre 2015 si è svolta la Conferenza dei servizi prevista ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale dall'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

espresso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC ed il relativo piano di monitoraggio e controllo;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. 5519 del 08/07/2016, costituito da n. 11 pagine;

PRESO ATTO che non risulta pervenuto, entro i termini previsti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il parere della Regione Puglia;

CONSIDERATO che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:

1. parere della Commissione tecnica VIA/VAS n. 2035 del 15 aprile 2016, comprensivo del parere istruttorio conclusivo della Commissione istruttoria AIA-IPPC (prot. CIPPC-00-2015-2267 del 23 novembre 2015) e del relativo piano di monitoraggio e controllo (prot. 53077 del 23 novembre 2015);
2. Parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. 5519 del 08/07/2016;

CONSIDERATO che:

- il presente provvedimento ha valenza di VIA e di AIA e come tale sostituisce le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal Proponente in sede di istruttoria di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA medesimo;
- sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente provvedimento, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione;

VALUTATA l'univocità dei contenuti e delle conclusioni istruttorie previsti nel parere istruttorio conclusivo, nel relativo piano di monitoraggio e controllo e nel parere congiunto VIA-AIA positivo con prescrizioni n. 2035 del 15 aprile 2016;

CONSIDERATO che nel corso della citata seduta della Conferenza dei servizi dell'11 dicembre 2015, come si evince dal verbale trasmesso con nota prot. DVA-2015-32172 del 23 dicembre 2015, è stato concordato di recepire nel provvedimento finale le seguenti prescrizioni formulate dalla Regione Puglia con il parere prot. 5327 del 10 dicembre 2015:

- *“Considerata la prossimità dell'area urbana di Monopoli e la presenza a confine dell'impianto di altre aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale e caratterizzate da possibili emissioni odorigene, il Gestore entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo, dovrà dare avvio al monitoraggio della concentrazione di odore in tre punti fissi individuati nell'area dell'installazione e sul suo perimetro (lato abitato), previa condivisione con ARPA-Puglia. Tale monitoraggio dovrà essere svolto sino alla piena attuazione della L.R. n. 23 del 16 Aprile 2015.*
- *Con riferimento alla prescrizione n. 54 del PIC (corrispondente alla prescrizione C.55 dell'all.1 al presente Decreto), l'elaborazione del Programma di monitoraggio delle emissioni odorigene dovrà essere comunque trasmesso all'Autorità competente entro i termini temporali stabiliti dall'articolo 1-quinquies “Disposizioni transitorie e finali” della L.R. n. 23 del 16 aprile 2015.*
- *Qualora gli esiti del Programma di monitoraggio degli odori (L.R. 23/2015) evidenziassero la necessità di interventi di adeguamento impiantistico, il Gestore dovrà presentare istanza di aggiornamento dell'ALA ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/06 e smi, specificando anche la tempistica di realizzazione che non potrà superare i 12 mesi.”*

VISTE la nota prot. CIPPC-00-2015-2267 del 23 novembre 2015 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo e la nota prot. 53077 del 23 novembre 2015 con la quale ISPRA ha trasmesso il relativo piano di monitoraggio e controllo, approvati nella seduta della Conferenza dei servizi dell'11 dicembre 2015;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2035 del 15 aprile 2016, assunto al prot. 11326/DVA del 27 aprile 2016, costituito da n. 196 pagine;

CONSIDERATO che il Proponente ha provveduto ad integrare il versamento dovuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e ss.mm.ii., come indicato nel parere n. 2035 del 15 aprile 2016;

PRESO ATTO che dal detto parere n. 2035 del 15 aprile 2016 emerge che l'istruttoria tecnica della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha considerato il citato parere istruttorio conclusivo



RITENUTO di dover richiamare espressamente nel presente provvedimento le prescrizioni relative all'AIA concordate nel corso della citata Conferenza dei servizi del'11 dicembre 2015;

RITENUTO che, sulla base di quanto premesso, sussistono tutte le condizioni per provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., all'emanazione del presente provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale che, ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo, fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale;

DECRETA

La compatibilità ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale del progetto di "Aumento della capacità produttiva dell'esistente impianto di produzione di estere metilico da oli vegetali, nuova sezione di distillazione glicerina e nuova sezione di produzione di oli tecnici esterificati nel comune di Monopoli (BA)" da realizzarsi nello stabilimento sito nel comune di Monopoli (BA), presentato dalla società Ital Bi Oil S.r.l., con sede legale in via Orti 1/A – 37050 San Pietro di Morubio (VR), a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni e gli adempimenti amministrativi indicate nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto:

- **Allegato 1: Quadro prescrittivo relativo a VIA, AIA e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (23 pagine)**
- **Allegato 2: Adempimenti amministrativi relativi all'AIA (5 pagine)**
- **Allegato 3: Piano di monitoraggio e controllo relativo all'AIA (39 pagine)**

Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Ital Bi Oil S.r.l., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute, alla Regione Puglia, all'ISPRA, all'ARPA Puglia.

Sarà cura della Regione Puglia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del


turismo, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10, della legge 24 novembre 2000, n. 340.


Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO



ALLEGATO 1

1.1 - QUADRO PRESCRITTIVO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E ALLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Sezione A) Prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

- A.1 In fase di progettazione esecutiva, il Proponente dovrà prevedere la ricollocazione nell'ambito del confine di impianto degli ulivi espianati per permettere la realizzazione del progetto di cui trattasi. Il Proponente dovrà inviare un estratto progettuale e le planimetrie relative a tale sistemazione arborea.
- A.2 Il Proponente dovrà presentare un piano di cantierizzazione che preveda, tra l'altro le misure di mitigazione da applicare in tale fase e, in particolare che:
- a) in corrispondenza delle, seppur brevi, fasi di scavo e movimentazione terre, siano previsti tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri. A tal fine, il proponente dovrà inserire all'interno dei capitolati di appalto apposite specifiche atte a garantire:
 - una costante bagnatura (con rete di irrigatori mobili e/o con autocisterna) delle piste di cantiere e delle strade utilizzate, pavimentate e non;
 - una costante bagnatura (con rete di irrigatori mobili e/o con autocisterna) delle aree interessate da movimentazione di terreno dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere;
 - il lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere, mediante idonei dispositivi e la chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti con teli protettivi.
 - b) Siano previsti tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere atti a prevenire gli impatti potenziali da spillamenti e spandimenti accidentali, mediante una corretta progettazione della pavimentazione e della rete di drenaggio e prescrivendo alle imprese esecutrici dei lavori a riconsegnare l'area nelle originarie condizioni di pulizia e sicurezza ambientale.
- A.3 Per quanto riguarda l'impatto acustico nella fase di cantiere, il Proponente dovrà assicurare che l'impresa appaltatrice adotti tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere perché:

- a) gli impianti fissi e le aree di lavorazione più rumorose dovranno essere posizionate alla massima distanza possibile dai ricettori sensibili eventualmente presenti nelle aree limitrofe al cantiere;
- b) dovrà eventualmente essere previsto l'utilizzo di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose;
- c) le lavorazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in periodo diurno.

A.4 Dovrà essere definito dal Proponente un Piano di Monitoraggio Ambientale relativo, in particolare, alla fase di cantierizzazione redatto in continuità con il PMC allegato al presente decreto. Tutti gli oneri per la predisposizione, la pubblicizzazione, la condivisione e l'attuazione del Piano saranno a carico del Proponente.

Tale Piano dovrà, tra l'altro, indicare:

- a) le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni di superamento dei limiti e le azioni correttive da mettere in atto al fine di mitigare gli eventuali impatti rilevati;
- b) le campagne di monitoraggio durante le fasi di cantiere, in particolar modo per il clima acustico. Tali campagne dovranno tenere conto del cronoprogramma delle attività che il Proponente;
- c) in fase di progettazione esecutiva verrà predisposto un apposito piano di comunicazione che, anche attraverso la realizzazione di un sito internet e un link sul sito web dell'impianto di cui trattasi, permetta di conoscere in modo semplice ed esaustivo i dati e le informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, sulle attività in corso e sugli esiti dei diversi monitoraggi pianificati nel sito, sia in corso d'opera che post operam. I contenuti e le procedure di pubblicazione saranno individuati in accordo con ISPRA e ARPA Puglia.



Sezione C) Prescrizioni della Commissione istruttoria AIA-IPPC

Viste le dichiarazioni fatte e gli impegni assunti dal Gestore con la compilazione e la sottoscrizione della domanda, della modulistica e dei relativi allegati, nonché le ulteriori integrazioni trasmesse si ritiene che l'esercizio dell'impianto, stante il suo ciclo produttivo e le relative tecniche di trattamento degli inquinanti, potrà avvenire nell'osservanza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione di seguito riportati.

1.1 Sistema di gestione

C.1 Il Gestore, entro 6 mesi dall'adozione del provvedimento, dovrà dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale, con una struttura organizzativa, adeguatamente regolata, composta del personale addetto alla direzione, conduzione e alla manutenzione dell'impianto; dovrà conseguentemente dotarsi dell'insieme delle disposizioni e procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali. In particolare il Gestore dovrà predisporre ed adottare un "Registro degli Adempimenti di Legge" concernenti l'ottemperanza delle prescrizioni in materia e quindi, in particolare, derivanti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, in cui dovranno trovare trascrizione, unitamente all'elenco degli adempimenti in parola, gli esiti delle prove e/o delle verifiche per la relativa ottemperanza. La registrazione degli esiti dei controlli di cui sopra dovrà risultare anche su supporto informatico. L'analisi e valutazione dei dati risultanti dai controlli eseguiti, espletata dal Gestore ed eventualmente integrata con l'indicazione di azioni correttive adottate e/o proposte, dovrà risultare in apposito rapporto informativo che, con cadenza annuale, dovrà essere inoltrato all'Autorità di controllo.

1.2 Capacità produttiva

C.2 Il Gestore dovrà attenersi alla capacità produttiva dichiarata in sede di domanda di AIA e riportata nella seguente tabella.

Prodotti finiti	Capacità Produttiva (t/a)
Biodiesel (Metilestere)	340.000
Glicerina gialla	26.300
Glicerina distillata	26.300
Oli tecnici esterificati	34.000

C.3 Ogni modifica del ciclo di produzione (come definita dall'art. 5, comma 1, lettere

Aspetti archeologici

- B.1 **Dovrà essere assicurato da parte della Società proponente il controllo archeologico durante i lavori di scavo relativi ai plinti di fondazione, comunicando il nominativo dell'archeologo professionista incaricato con congruo anticipo alla Soprintendenza Archeologica della Puglia.**
- B.2 **In caso di rinvenimento di testimonianze archeologiche, dovranno essere garantiti il recupero e la salvaguardia dei resti a carico della Società proponente oltre alla consegna della eventuale documentazione di scavo in doppia copia agli uffici della Soprintendenza Archeologica della Puglia.**
- B.3 **Andrà effettuata comunicazione della data di inizio dei lavori al funzionario archeologo responsabile del territorio.**

Aspetti paesaggistici

- B.4 **Andranno assicurate dalla Società proponente opere di salvaguardia e riqualificazione fra l'insediamento produttivo e il suo contesto paesaggistico-ambientale provvedendo a mitigare la relazione e connessione dell'area con i territori rurali di prossimità mediante inserimento di alberature di alto e medio fusto al fine di garantire per dimensione e durata l'obiettivo di qualità ambientale e paesaggistico prefissato.**
- B.5 **Allo stesso fine di cui alla prescrizione B.4 si dovrà provvedere alla manutenzione delle essenze arboree esistenti sia al confine con il comparto sia all'interno delle aree comuni ovvero di pertinenza delle singole società produttive.**

Raccomandazioni

Il Proponente dovrà, inoltre, tenere conto delle raccomandazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo riportate nel parere prot. 5519 del 08/07/2016, allegato al presente decreto.

l) e l-bis) del D.Lgs. 152/06 - come modificato dal D.Lgs. 46/2014) dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente e di controllo fatto salvo le eventuali ulteriori procedure previste dalla regolamentazione e/o legislazione vigente.

1.3 Sottoprodotti

C.4 La gestione di eventuali materie o sostanze, classificate dal Gestore come "sottoprodotti" originati nell'impianto, è condizionata al più rigoroso rispetto dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e in generale al rispetto delle pertinenti norme nazionali e comunitarie di settore. La gestione come "sottoprodotto" è condizionata alla preventiva predisposizione, da parte del Gestore, di una relazione tecnica di dettaglio in cui il Gestore attesta il rispetto dei suddetti requisiti tra cui, a titolo meramente esemplificativo, le analisi chimiche di caratterizzazione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. e, ove applicabile, del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e s.m.i.. La relazione tecnica di dettaglio dovrà contenere specifiche caratterizzazioni quali/quantitative atte a fornire all'utilizzatore informazioni utili all'applicazione delle migliori tecniche per gli utilizzi e la gestione degli stessi. La gestione come "sottoprodotto" è altresì condizionata alla preventiva predisposizione, da parte del Gestore, di adeguate procedure operative in riferimento alle modalità tecnico-gestionali connesse alle attività svolte in relazione ai sottoprodotti nell'Impianto, tenendo conto delle proprietà chimico-fisiche degli stessi, e finalizzate a garantire la tracciabilità all'interno dell'Impianto.

1.4 Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliarie

In merito all'approvvigionamento e allo stoccaggio di materie prime ed ausiliarie è necessario che vengano rispettati i seguenti criteri e/o misure per evitare eventuali sversamenti:

- C.5 tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando, inoltre, i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato, come riportato nel PMC;
- C.6 tutte le aree interessate dalla possibile ricaduta di materie prime e/o di prodotti finiti/intermedi (serbatoi, pipe-way, impianti, etc.), suscettibili di arrecare danno all'ambiente devono essere opportunamente impermeabilizzate e segregate (ovvero i serbatoi dovranno essere dotati degli opportuni presidi di contenimento, quali ad es. doppi fondi). A tal fine il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà presentare all'Autorità di controllo un piano contenente l'identificazione di tutte le aree interessate dalla possibile ricaduta di materie prime e/o di prodotti finiti/intermedi, suscettibili di arrecare impatto all'ambiente, unitamente alle

informazioni in merito alla loro impermeabilizzazione e segregazione. Al documento identificativo dovrà essere allegato, ove del caso, il piano di adeguamento delle aree non impermeabilizzate e segregate, che dovrà essere operativo entro i successivi 6 mesi e completato entro ulteriori 24 mesi. L'eventuale piano di adeguamento è presentato alla Autorità di controllo;

- C.7 deve essere garantita l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente (ad esempio sostanze pericolose ecc.);
- C.8 per tutti i serbatoi di stoccaggio contenenti sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente dovranno essere adottati sistemi di contenimento secondari (bacini di contenimento) e ove già presenti, gli stessi devono essere mantenuti in opportuno stato di conservazione e devono essere eseguite manutenzioni periodiche;
- C.9 in caso di singolo serbatoio, il relativo bacino di contenimento deve avere una capacità almeno pari al volume dello stesso; nel caso in cui più serbatoi insistano sullo stesso bacino di contenimento, tale bacino di contenimento dovrà avere una capacità volumetrica pari ai due terzi della somma dei volumi dei serbatoi e comunque almeno pari al volume del serbatoio più grande;
- C.10 il Gestore dovrà fornire all'Autorità competente, entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento, un piano di adeguamento dei serbatoi che preveda l'installazione di doppie tenute e scudi solari, programmandone la progressiva realizzazione di quanto previsto dal piano entro 2 anni dall'approvazione del piano.
- C.11 L'utilizzo di materie prime e ausiliarie differenti da quelle dichiarate dal Gestore è possibile previo espletamento della procedura di cui all'art. 29-*nomies* del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

1.5 Emissioni in atmosfera

1.5.1 Emissioni convogliate

Al fine di inquadrare e quindi definire le prescrizioni per l'esercizio tese a regolare le emissioni in atmosfera e i valori limite di emissione per ogni inquinante e per ogni camino, nelle tabelle che seguono sono sintetizzati dati e informazioni relativi ai punti di emissione significativi dell'impianto dichiarati dal Gestore.

Per ciascuno di essi si riporta la portata alla capacità produttiva, le emissioni riferite alla massima capacità produttiva ed espresse in flusso di massa orario ed in concentrazione per ciascun camino. Si riportano inoltre le prestazioni BAT e i limiti previsti dal D.Lgs. 152/06.

Nella seguente tabella sono riportate le coordinate geografiche dei 3 punti di emissione convogliata:

Sigla Camino	Coordinate	
	N	E
E1	40° 57' 31,37"	17° 15' 54,75"
E2	40° 57' 30,36"	17° 15' 43,70"
E3	40° 57' 30,39	17° 15' 46,57"

Provvedimento di VIA/AIA congiunto per il progetto "Aumento capacità produttiva dell'esistente impianto di produzione di estere metilico da oli vegetali, nuova sezione di distillazione glicerina e nuova sezione di produzione di oli tecnici esterificati nel comune di Monopoli (BA)" – Allegato 1

Nuova num.	Punto di emissione	Fasi e dispositivi di provenienza	Caratt. Geom.		Portata [Nm ³ /h]	Durata emissione	Sist. abbattimento	Inquinanti emessi	D.Lgs. 152/06 c s.m.i. [mg/Nm ³]	BRef ⁽¹⁾ [mg/Nm ³]	Limiti AIA [mg/Nm ³]
			Altezza [m]	Sezione [m ²]							
1	E1	Seratoi e condensatori colonne di strappaggio, impianto di distillazione, rettori e lavaggio sfati	14,65	0,0177	800	Continua	Condensatore e colonna di lavaggio impaccata ad anelli rasching	CH ₃ OH (metanolo)	150 mg/Nm ³ (se flusso ≥ 2 kg/h Classe III- TabellaD-Parte II- Allegato I- Parte V)	100	80
2	E2	di distillazione, rettori e lavaggio sfati	14,65	0,0177	800	Continua	Condensatore e colonna di lavaggio impaccata ad anelli rasching	CH ₃ OH (metanolo)	150 mg/Nm ³ (se flusso ≥ 2 kg/h Classe III- TabellaD-Parte II- Allegato I- Parte V)	100	80
3	E3	Distillazione glicerina	14,65	0,0177	800	Continua	Condensatore e colonna di lavaggio impaccata ad anelli rasching	CH ₃ OH (metanolo)	150 mg/Nm ³ (se flusso ≥ 2 kg/h Classe III- TabellaD-Parte II- Allegato I- Parte V)	100	80

(1) Rif. BRef Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector – Cap. 3.5.1.4

- C.12 Per le misure discontinue, ai sensi del punto 2.3, Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di concentrazione si considerano rispettati se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferite ciascuna a un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
- C.13 Per tutti i punti di emissione con prescritti limiti emissivi si dispone un controllo, eseguendo almeno 3 misure nell'arco di 12 mesi con le modalità fissate nel PMC, oltre ad una verifica di operabilità e funzionamento dei sistemi di abbattimento, la cui frequenza sarà analogamente indicata nel PMC.
- C.14 Si prescrive il monitoraggio al camino E3 della concentrazione di odore con le modalità e i limiti previsti dalla L.R. n. 23/2015 ovvero 2.000 uoE/m³.
- C.15 Si prescrive il monitoraggio al camino E1 della concentrazione di acido acetico e acido cloridrico, eseguendo almeno 3 misure nell'arco di 12 mesi. Il Gestore dovrà inviare all'Autorità di controllo un rapporto contenente le risultanze di tale monitoraggio.
- C.16 Le emissioni in atmosfera di tipo convogliato dovranno essere univocamente definite e identificate con sigla indelebile nel punto di prelievo o alla base del camino.
- C.17 I condotti di adduzione e scarico delle emissioni di tipo convogliato autorizzate devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nella norma UNI EN ISO 16911:2013. Deve essere presente l'accesso in sicurezza ai punti di prelievo, realizzato ai sensi della normativa vigente in materia.
- C.18 Il Gestore dovrà comunicare, con frequenza quindicinale, all'Autorità di controllo i dati relativi alle emissioni convogliate in atmosfera dai camini E2 ed E3, effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 2 mesi decorrente dalla messa a regime.
- C.19 Il Gestore è tenuto a trasmettere i dati delle verifiche periodiche delle emissioni in atmosfera in aggiunta e contestualmente all'invio cartaceo all'Autorità di controllo anche per via web secondo quanto disciplinato dalla DGR n. 180 del 19/02/2014.

1.5.2 Emissioni diffuse e fuggitive

- C.20 Il Gestore deve trasmettere all'Autorità di controllo, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento, un programma di manutenzione periodica finalizzato al controllo delle perdite (emissioni fuggitive) e alle relative riparazioni (Leak Detection and Repair). Tale programma dovrà essere implementato secondo le modalità indicate

nel PMC e presentato all'Autorità di controllo.

C.21 Un dettagliato programma, comprendente i protocolli di ispezione e intervento, dovrà essere trasmesso all'Autorità di controllo entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento ed andrà aggiornato a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali. Il programma dovrà essere messo in atto operativamente prima possibile e, comunque, il completamento della prima fase operativa dovrà essere concluso entro 24 mesi dal rilascio del provvedimento.

1.6 Scarichi idrici

All'interno dello Stabilimento sono presenti 3 distinte linee fognarie:

- acque di processo provenienti da Produzione biodiesel, deumidificazione olio vegetale/biodiesel, rettifica metanolo e abbattimento sfiati (Scarico D che viene conferito al depuratore biologico gestito dalla società Casa Olearia Italiana S.p.A.);
- acque da servizi igienici (Scarico A che viene conferita alla rete fognaria gestita da Acquedotto Pugliese S.p.A.);
- acque di seconda pioggia eccedenti le quantità riutilizzate nei cicli produttivi delle aziende legate al Consorzio EcoAque (Scarico finale I inviata a 3 pozzi disperdenti autorizzati dalla Provincia di Bari con Det. 263 del 19/03/2013). Il Gestore dichiara di aver presentato richiesta al Comune di Monopoli per inviare le proprie acque di seconda pioggia alla realizzanda rete comunale di fognatura bianca.

Il Gestore ha fornito le coordinate geografiche dei punti di conferimento delle acque di processo (Scarico finale D) al Depuratore Biologico Casa Olearia Italiana S.p.A., del punto di conferimento degli scarichi civili nella Fognatura Acquedotto Pugliese S.p.A. (Scarico finale A) e del punto di conferimento delle acque di seconda pioggia (scarico finale I) ai pozzi disperdenti I1, I2 e I3:

Scarico finale	N	E
A	40° 57' 34,92"	17° 15' 46,86"
D	40° 57' 32,92 "	17° 15' 44,16"
I	40° 57' 29,16"	17° 15' 48,06"

C.22 Fino all'entrata in esercizio con l'aumento della capacità produttiva richiesta, lo **Scarico Finale D** delle acque di processo è esercito nel rispetto delle condizioni riportate nelle specifiche di conferimento del contratto stipulato in data 12/12/2013 tra la Ital Bi Oil S.p.A. e la Casa Olearia Italiana S.p.A. Ogni eventuale revisione e/o modifica alla specifica di conferimento dovrà essere tempestivamente segnalata all'Autorità Competente. Dall'entrata in esercizio con l'aumento della capacità produttiva richiesta, l'autorizzazione allo scarico dovrà rispettare i valori di conferimento autorizzati nell'AIA di Casa Olearia Italiana

S.p.A., e nelle more dell'adozione di tale atto, dovrà rispettare i limiti della Tabella 3 allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- C.23 Si prescrive al Gestore per lo **Scarico Finale D** entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento l'installazione di un contatore volumetrico per le misurazioni della portata con le modalità definite nel PMC e la caratterizzazione degli inquinanti scaricati con l'esercizio attuale. Successivamente, entro 3 mesi dall'entrata in esercizio del nuovo assetto degli impianti con l'aumento della capacità produttiva, tale caratterizzazione andrà aggiornata.
- C.24 Lo **Scarico Finale I** recante le acque di seconda pioggia, nelle more dell'autorizzazione al conferimento in fogna comunale, è autorizzato con i limiti riportati in Tabella 4 allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a monte dell'invio ai 3 pozzi disperdenti.
- C.25 In merito alla gestione delle acque meteoriche, secondo quanto previsto dal RR n. 26 del 9/12/2013, dovrà essere garantito, prima dell'avvio delle acque meteoriche al riutilizzo, ovvero ai serbatoi 13a e 14a, il rispetto dei limiti di cui al DM 185/03. Il Gestore dovrà inoltre presentare all'Autorità di controllo, entro tre mesi dal rilascio del provvedimento la verifica della conformità dei pozzi disperdenti a quanto previsto dall'art. 13 del RR n. 26/2013 e ad ottemperare a quanto disciplinato dal comma 6 dell'art. 13 del richiamato regolamento.
- C.26 Deve essere costantemente monitorato e garantito il corretto funzionamento degli impianti di pre-trattamento in tutte le loro fasi nonché la corretta gestione e manutenzione di tutte le strutture e delle infrastrutture annesse dotate di sistemi atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza.
- C.27 Si prescrive, inoltre, che:
- a) i pozzetti di prelievo fiscale o comunque i punti di campionamento siano in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire il campionamento per caduta delle acque reflue da parte della Autorità di controllo;
 - b) per i singoli scarichi ed i relativi punti di campionamento sia mantenuta in buono stato la segnalazione con apposita cartellonistica riportante il numero dello scarico ed il numero del punto di campionamento, con la dicitura "Punto di prelievo campioni";
 - c) sia previsto un piano di ispezioni e manutenzioni delle condotte fognarie presenti presso lo stabilimento, le quali devono essere mantenute in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. Entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento il Gestore deve comunicare i contenuti del piano all'Autorità di controllo.

1.7 Gestione serbatoi e pipe-way

C.28 Si prescrive di implementare e realizzare, ove non già presenti, i seguenti

interventi:

- a) il Gestore dovrà attuare un adeguato programma di ispezioni dei serbatoi e delle linee di distribuzione di sostanze allo stato liquido tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e i sistemi rilevanti a fini ambientali;
- b) le ispezioni periodiche dovranno consistere in una verifica del tracciato ed un piano ispettivo pluriennale d'ispezione d'integrità delle linee di distribuzione di sostanze allo stato liquido eventualmente, nel caso di linee interrato o non raggiungibili, per mezzo della tecnica di ispezione interna con pig intelligente;
- c) il Gestore dovrà altresì registrare annualmente, su apposito registro, l'attività effettuata e dovrà inoltre trasmettere, all'Autorità di Controllo, una relazione di sintesi sulle attività effettuate;
- d) il Gestore, sulla base dei risultati delle ispezioni eseguite, dovrà effettuare una valutazione dettagliata per assicurare l'integrità a lungo termine, per definire eventuali successivi interventi, e con l'obiettivo primario di fornire le basi tecniche per definire un piano di gestione dell'integrità delle linee di distribuzione di sostanze allo stato liquido e dei serbatoi, compresi eventuali interventi di riparazione e ripristino, immediati o futuri, e di stabilire l'intervallo di re-ispezione di ciascuna linea;
- e) il piano di gestione dell'integrità delle linee di distribuzione di sostanze allo stato liquido e dei serbatoi dovrà essere sviluppato tramite, l'identificazione degli interventi di riparazione immediati, l'attuazione di azioni correttive per prevenire ulteriore deterioramento e l'ottimizzazione degli intervalli di ispezione;
- f) non devono essere utilizzati serbatoi che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo previsto in progetto, a meno che gli stessi non siano ispezionati ad intervalli regolari e che, di tali ispezioni, sia mantenuta formale traccia, la quale dimostri che essi continuano ad essere idonei all'utilizzo e che la loro struttura si mantiene integra e rispondente alla normativa anti-sismica.

1.8 Rifiuti

Ai fini del presente paragrafo si applicano le definizioni di cui all'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

In merito ai rifiuti si prescrive quanto segue.

C.29 Ciascuna tipologia di rifiuto deve essere gestita nel rispetto della normativa generale e specifica applicabile in materia.

C.30 Il Gestore deve gestire i rifiuti nel rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

C.31 Il Gestore, per le categorie di rifiuto dichiarate, ha la facoltà di avvalersi del deposito temporaneo purché venga garantito il rispetto delle condizioni di cui ai

punti 1), 2), 3), 4) e 5) della lettera bb) al comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dovrà tenere in stabilimento una planimetria con l'indicazione delle aree destinate a ciascun codice CER sempre aggiornata.

Il Gestore ha dichiarato di volersi avvalere del Deposito Temporaneo relativamente ai seguenti rifiuti:

Codice CER	Quantità annua prodotta (t)	Fase di provenienza	Stoccaggio		
			N° area	Modalità	Destinazione
15 01 07	3	Prelievi campioni e Imballaggi	Area stoccaggio rifiuti sotto tettoia denominata A1	Contenitori idonei	Impianto autorizzato esterno
15 01 10*	10	Laboratorio e imballaggi		Sfusi su pedana e vasca di contenimento	
16 05 06*	1,5	Laboratorio		Fusti chiusi su pedana e vasca di contenimento	
150203	10	Manutenzione e filtrazione biodiesel		Contenitori chiusi sotto tettoia	
190904	0,1	Trattamento acque piovane		Contenitori idonei sotto tettoia	
06 03 14	1.050	Distillazione Glicerina		Area stoccaggio rifiuti sotto tettoia denominata A2	
150203	100		Big Bags sotto tettoia		
16 10 02	25	Acqua di lavaggio vasche meteoriche			Impianto autorizzato esterno

Il Gestore ha riportato le coordinate geografiche delle 2 aree di stoccaggio dei rifiuti:

<p>Coordinate Piane Gauss – Boaga (Roma 40)</p> <p>A1: 2698433.944 metri Est, 4980734.455 metri Nord</p> <p>A2: 2698408.341 metri Est, 4980818.976 metri Nord</p>
--

C.32 Nell'avvalersi del deposito temporaneo, il Gestore dovrà comunque rispettare gli adempimenti di cui ai seguenti punti:

- a) Registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sul quale annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto disposta dall'art. 189 dello stesso decreto. Le annotazioni di cui sopra dovranno essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e

dallo scarico del medesimo. Il registro dovrà essere tenuto presso lo stesso impianto di produzione e, integrato con i formulari di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dovrà essere conservato per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione rendendolo disponibile in qualunque momento all'Ente di Controllo qualora ne faccia richiesta.

- b) Divieto di miscelazione ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in base al quale è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

C.33 Il Gestore, ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in quanto produttore/detentore di rifiuti speciali, per quelle categorie di rifiuto messe a deposito in attesa di essere conferite a smaltimento/recupero, dovrà eseguire a proprio carico il conferimento a terzi che risultino autorizzati per effettuare le operazioni di smaltimento.

Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il trasporto dovrà essere effettuato da imprese in possesso di regolare autorizzazione e dovranno essere accompagnati da un formulario di identificazione redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore/detentore (Gestore) in cui dovranno essere indicati: nome ed indirizzo del produttore/detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'istradamento; nome ed indirizzo del destinatario. Una copia del formulario dovrà rimanere presso il Gestore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne copia al Gestore. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi dovranno essere imballati ed etichettati in conformità alle normative vigenti in materia. Per quanto non espressamente prescritto, valgono comunque le pertinenti disposizioni di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Valgono inoltre le disposizioni contenute nell'accordo europeo per il trasporto su strada di merci pericolose "ADR - Accord Dangereuses par Route".

C.34 Al fine di una corretta gestione sia interna che esterna, il Gestore dovrà effettuare la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti prodotti identificandoli con il relativo codice europeo dei rifiuti (CER) e, comunque, ogni qual volta intervengano modifiche nel processo di produzione e/o materie prime ed ausiliarie che possano determinare variazioni della composizione dei rifiuti dichiarati. Ogni eventuale variazione e/o aggiunta di categorie di rifiuto, o delle aree di deposito dovrà essere comunicata nel rapporto annuale.

C.35 Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere eseguito in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere eseguite secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

- C.36 Tutte le aree di stoccaggio devono essere dotate di un opportuno sistema di copertura.
- C.37 Le aree di stoccaggio devono essere adeguatamente protette mediante apposito sistema di canalizzazione dalle acque meteoriche esterne.
- C.38 Deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi dalle aree di conferimento e stoccaggio; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi-sgrassanti.
- C.39 I fusti non devono essere immagazzinati su più di 2 livelli e deve essere costantemente assicurato uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati.
- C.40 Qualsiasi variazione delle aree e dei locali in cui si svolge l'attività di deposito temporaneo dovrà essere comunicata nel rapporto annuale.
- C.41 Fermo restando tutti gli adempimenti non espressamente prescritti di cui alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. applicabili al caso in esame, il Gestore è tenuto al mantenimento e/o rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:
- a) le aree di stoccaggio di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
 - b) lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;
 - c) ciascuna area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
 - d) la superficie di tutte le aree di deposito deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti;
 - e) i rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato pulverulento, dall'azione del vento;
 - f) tutte le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) derivanti dalle aree di deposito di rifiuti devono essere gestite coerentemente con le prescrizioni di cui al paragrafo 9.6. Ove la disciplina di settore non preveda espressamente obblighi differenti, tali acque devono essere collettate ed inviate ad impianto di trattamento reflui, purché non vi sia contatto tra acque meteoriche e rifiuto; ad ogni eventuale contatto, derivante da anomalie del sistema di separazione acque meteoriche/rifiuto, si dovrà provvedere ad una caratterizzazione dell'acqua dilavante la relativa area di deposito che pertanto dovrà essere considerata rifiuto e quindi disciplinata secondo le disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. In particolare, le acque di

dilavamento di zone suscettibili di contaminazione di oli, dovranno essere trattate come rifiuto liquido e, pertanto, non dovranno essere lasciate confluire in alcun caso nella sezione di trattamento delle acque inquinabili da oli;

- g) i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
- h) i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;
- i) i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
- j) i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di container chiusi:
 - i serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso;
 - i recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;

C.42 Qualora la produzione di rifiuti pericolosi contenenti oli esausti, superasse i 300 kg/anno, è fatto obbligo, ai sensi del D.Lgs. 95/92 e s.m.i., per il detentore il rispetto delle condizioni ivi riportate. A tal fine il Gestore deve comunicare, nelle relazioni periodiche all'Autorità di Controllo, le informazioni relative ai quantitativi degli oli usati stoccati e poi ceduti per lo smaltimento.

C.43 Come specificato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, il Gestore ha l'obbligo di archiviare e conservare, per essere resi disponibili all'Autorità di Controllo, tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate.

C.44 Si raccomanda l'adozione di un SGA per la quantificazione annua dei rifiuti prodotti e per predisporre un piano di riduzione dei rifiuti e/o recupero degli

stessi.

- C.45 Il Gestore è tenuto ad attuare gli eventuali adeguamenti tecnici sopra previsti entro un anno dal rilascio del provvedimento e darne comunicazione all'Autorità di Controllo.
- C.46 Il Gestore sarà comunque tenuto ad adeguarsi alle disposizioni previste dagli eventuali aggiornamenti normativi di riferimento. In particolare, qualora l'evoluzione della normativa portasse a modifiche delle disposizioni normative esplicitamente richiamate ai punti precedenti, tali punti sarebbero da ritenere non più validi in quanto superati e sostituiti dalle pertinenti disposizioni normative aggiornate.

1.9 Suolo e sottosuolo

- C.47 Allo stato attuale, il Gestore non ha ravvisato fonti di inquinamento che possano sottoporre lo stabilimento alle procedure di cui alla parte quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06. Il Gestore, in occasione di interventi di caratterizzazione in corrispondenza di alcune aree dello stabilimento, laddove dovessero essere individuate aree impattate, dovrà mettere in essere ogni provvedimento utile alla messa in sicurezza delle aree nei confronti della possibile migrazione della contaminazione individuata, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dal Titolo V parte quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo quanto potrebbe risultare nella Relazione di Riferimento.

1.10 Rumore

Coerentemente ai principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo, si prescrive:

- C.48 Il Gestore, nelle more dell'adozione di una zonizzazione acustica da parte del Comune di Monopoli, è tenuto al rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite assoluti di immissione di cui al DPCM 01/03/1991, in funzione della classe acustica di appartenenza.
- C.49 Qualora non dovessero essere rispettati i limiti sopra imposti, il Gestore dovrà porre in atto, in tempi e modi appropriati da concordare con l'Autorità di controllo, adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati, intervenendo sulle singole sorgenti emmissive, sulle vie di propagazione, o direttamente sui ricettori.
- C.50 Il Gestore deve effettuare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente, anche effettuando una misura dei limiti emissivi in occasione della prima fermata utile dell'impianto, almeno ogni 4 anni, per verificare non solamente il rispetto dei limiti ma anche il raggiungimento degli obiettivi di qualità del rumore di cui alla eventuale pianificazione territoriale in materia.

- C.51 Le misure e le successive elaborazioni dovranno essere effettuate da un tecnico competente in acustica ambientale di cui agli elenchi previsti dalla norma, specificando le caratteristiche della strumentazione impiegata, i parametri oggetto di monitoraggio, le frequenze e le modalità di campionamento e analisi. Tali analisi dovranno inoltre ricomprendere le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Tutte le misurazioni dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni contenute nel DM 16.03.1998 nonché nel rispetto dell'eventuale normativa regionale.
- C.52 Ai fini della tutela degli ambienti interni ed esterni dall'inquinamento acustico e nell'ottica di un continuo miglioramento, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici via via disponibili per il conseguimento del rispetto dei valori di cui al DPCM 1/03/1991 entro i primi 3 anni di validità del provvedimento.
- C.53 Le misure di verifica del rispetto dei limiti e dei valori prescritti dovranno essere effettuate escludendo i contributi provenienti da altre sorgenti sonore diverse dallo stabilimento.
- C.54 È prescritto un aggiornamento della valutazione d'impatto acustico nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatto acustico dello stabilimento nei confronti dell'esterno.

1.11 Odori

- C.55 E' fatto obbligo di elaborare, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento, un Programma di monitoraggio degli odori, con le modalità di cui alla L.R. n. 23/2015, da concordare con l'Autorità di controllo, per la stima, il controllo e l'analisi dell'impatto olfattivo indotto dai processi produttivi. Tale Programma dovrà essere ripetuto entro 3 mesi dall'entrata in esercizio degli impianti con l'aumento della capacità produttiva richiesta.
- C.56 Entro 2 mesi dalla conclusione delle attività del Programma di monitoraggio il Gestore dovrà inviare all'Autorità di controllo un rapporto contenente le risultanze del monitoraggio degli odori. Qualora da tali misure l'Autorità di controllo evidenzia elementi di criticità riconducibili ad emissioni olfattive dello stabilimento, il Gestore dovrà presentare un piano dei possibili interventi di mitigazione degli impatti olfattivi da sottoporre alla valutazione dell'Autorità competente.
- C.57 Il Gestore è tenuto comunque al rispetto degli obblighi di cui alla L.R. n. 23/2015 con le modalità definite dall'Autorità di controllo nel PMC.

1.12 Manutenzione ordinaria e straordinaria

- C.58 Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il gestore dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da

utilizzare e dedicate allo scopo.

C.59 Il Gestore dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Gestore dovrà altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. In caso di arresto di impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, il Gestore dovrà inoltre darne comunicazione all'Autorità di Controllo, con congruo anticipo e secondo quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

1.12.1 Malfunzionamenti

C.60 In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verificano rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Autorità di Controllo, secondo le regole stabilite nel PMC.

1.12.2 Eventi incidentali

C.61 Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la prevenzione e gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.

C.62 Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità di Controllo, al Comune e alla Città Metropolitana di Bari, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

C.63 In caso di eventi incidentali di particolare rilievo quindi tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (pronta notifica per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per mitigare al possibile le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

1.13 Dismissioni e ripristino dei luoghi

C.64 Qualora il Gestore intenda dismettere l'impianto o parte di esso, un anno prima della eventuale dismissione, totale o parziale, dovrà predisporre e presentare all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo un piano di dettaglio di dismissione, di eventuale messa in sicurezza o bonifica e di ripristino ambientale. Il progetto dovrà essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto dovrà essere compreso un piano di indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

1.14 Prescrizioni da procedimenti autorizzativi

- C.65 Restano a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- C.66 Con riferimento alle autorizzazioni sostituite dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale, sopravvivono a carico del Gestore tutte le prescrizioni sugli aspetti non espressamente contemplati nell'AIA ovvero che non siano con essa in contrasto.
- C.67 A seguito della conclusione del procedimento di rinnovo dell'AIA in capo all'installazione Ital Green Energy, potrà essere richiesto dalle Autorità competenti il riesame del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Sezione D) Ulteriori prescrizioni concordate in sede di Conferenza di Servizi AIA

- D.1 Considerata la prossimità dell'area urbana di Monopoli e la presenza a confine dell'impianto di altre aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale e caratterizzate da possibili emissioni odorigene, il Gestore entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo, dovrà dare avvio al monitoraggio della concentrazione di odore in tre punti fissi individuati nell'area dell'installazione e sul suo perimetro (lato abitato), previa condivisione con ARPA-Puglia. Tale monitoraggio dovrà essere svolto sino alla piena attuazione della L.R. n. 23 del 16 Aprile 2015.
- D.2 Con riferimento alla prescrizione n. C.55 del presente allegato, l'elaborazione del Programma di monitoraggio delle emissioni odorigene dovrà essere comunque trasmesso all'Autorità competente entro i termini temporali stabiliti dall'articolo 1-quinques "Disposizioni transitorie e finali" della L.R. n. 23 del 16 aprile 2015.

D.3 Qualora gli esiti del Programma di monitoraggio degli odori (L.R. 23/2015) evidenziassero la necessità di interventi di adeguamento impiantistico, il Gestore dovrà presentare istanza di aggiornamento dell'AIA ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/06 e smi, specificando anche la tempistica di realizzazione che non potrà superare i 12 mesi.”

1.2 - MODALITA' PER LE VERIFICHE DI OTTEMPERANZA

Alla verifica di ottemperanza delle sopra elencate prescrizioni si provvederà, con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come di seguito indicato.

Degli esiti delle verifica di ottemperanza l'Ente vigilante provvederà ad informare in Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Sezione A) Verifica di ottemperanza prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

Prescrizione: A.1

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM, fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizione: A.2

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM, fase precedente la cantierizzazione

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti Coinvolti: Regione Puglia

Prescrizione: A.3

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM, fase di cantiere

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti Coinvolti: Regione Puglia

Prescrizione: A.4

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM, IN CORSO D'OPERA (cantierizzazione), POST OPERAM

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti Coinvolti: ISPRA e ARPA Puglia per l'approvazione preliminare del PMA

Sezione B) Verifica di ottemperanza prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizioni: B.1, B.2, B.4 e B.5

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA

Ente Vigilante: Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari

Prescrizione: B.3

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari

Sezione C) Verifica di ottemperanza prescrizioni della Commissione istruttoria AIA-IPPC


Prescrizioni: tutte

Ente Vigilante: ISPRA

Sezione D) Verifica di ottemperanza ulteriori prescrizioni concordate in sede di Conferenza di Servizi AIA

Prescrizioni: tutte

Ente Vigilante: ISPRA



ALLEGATO 2

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'AIA

1. Prescrizioni per l'esercizio

- 1.1. Si prescrive che l'esercizio dell'impianto avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione prescritti nell'Allegato 1 al presente decreto, nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente provvedimento.
- 1.2. Tutte le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere non ricompresi nell'autorizzazione integrata ambientale.
- 1.3. Come previsto dalla prescrizione C.10) dell'Allegato 1 al presente decreto, entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento, il Gestore dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasmettere all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, un piano di adeguamento dei serbatoi che preveda l'installazione di doppie tenute e scudi solari, programmando la progressiva realizzazione di quanto ivi previsto entro 2 anni dall'approvazione del medesimo piano.
- 1.4. Come previsto dalla prescrizione C.56) dell'Allegato 1 al presente decreto, qualora dalle risultanze del monitoraggio degli odori l'Autorità di controllo evidenzi elementi di criticità riconducibili ad emissioni olfattive dello stabilimento, il Gestore dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasmettere all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, un piano dei possibili interventi di mitigazione degli impatti olfattivi.
- 1.5. Come previsto dalla prescrizione C.64) dell'Allegato 1 al presente decreto, qualora il Gestore intenda dismettere l'impianto o parte di esso, un anno prima della eventuale dismissione, totale o parziale, dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasmettere all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, un piano di dettaglio di dismissione, di eventuale messa in sicurezza o bonifica e di ripristino ambientale.
- 1.6. All'atto della presentazione dei documenti di cui ai precedenti punti 1.3 a 1.5, il Gestore dovrà allegare l'originale delle relative quietanze di versamento della tariffa prevista dal decreto di cui all'articolo 33, comma

3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero, nelle more dell'emanazione di tale decreto, di cui al decreto del 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

- 1.7. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e loro successive modifiche ed integrazioni.
- 1.8. Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

2. Monitoraggio, vigilanza e controllo

- 2.1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, il Gestore dovrà avviare il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.
- 2.2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale definisce, anche sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione del piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 3 del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.
- 2.3. Si prevede, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifichi il rispetto di tutte le prescrizioni previste nell'Allegato 1, paragrafo 1.1, sezione C), del presente decreto riferendone gli esiti con cadenza almeno annuale all'Autorità Competente.

- 2.4. Anche al fine di garantire gli adempimenti di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sentito il Gestore, potrà predisporre ed attuare adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo nel corso della durata dell'autorizzazione onde consentire una maggiore rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad eventuali specificità particolari dell'impianto.
- 2.5. Si prescrive, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
- 2.6. Si prescrive, ai sensi dell'articolo 29-*undecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che il Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto e adotti immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, informandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 2.7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che il Gestore trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

3. Durata e aggiornamento dell'autorizzazione

- 3.1. La presente autorizzazione integrata ambientale ha durata di dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento.
- 3.2. Ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro la citata scadenza.
- 3.3. Ai sensi dell'articolo 29-*octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la presente autorizzazione può essere comunque soggetta a riesame. A tale riguardo si rammenta che la mancata presentazione della

documentazione necessaria a procedere al riesame stesso entro i tempi e le modalità fissati dalla comunicazione di avvio del riesame, è sanzionata ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 5, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e può determinare la scadenza o la sospensione della presente autorizzazione.

- 3.4. Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Si prescrive, inoltre, al Gestore l'obbligo di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni variazione di utilizzo di materie prime, nonché di modalità di gestione e di controllo, prima di darvi attuazione.

4. Tariffe

- 4.1. Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che saranno determinati nel decreto di cui all'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero, nelle more dell'emanazione di tale decreto, che sono stati determinati nel citato decreto del 24 aprile 2008.

5. Autorizzazioni sostituite

- 5.1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla parte seconda del medesimo decreto legislativo.
- 5.2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.
- 5.3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare, nei tempi previsti dall'articolo 208, comma 11, lettera g, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e mantenere per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

6. Ulteriori disposizioni

- 6.1. Si prescrive che il Gestore effettui la comunicazione di cui all'articolo 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, allegando, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del

decreto del 24 aprile 2008, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.

- 6.2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
- 6.3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
- 6.4. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13, e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali di questo Ministero, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero.
- 6.5. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

ALLEGATO 3

·ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E L'ISPRA IN MATERIA DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

GESTORE	Ital Bi Oil S.r.l.
LOCALITA'	MONOPOLI (BA)
DATA DI EMISSIONE	23/11/2015
NUMERO TOTALE DI PAGINE	39

Dr. Ing. Gaetano Battistella – Coordinatore

INDICE

PREMESSA.....	4
FINALITA' DEL PIANO	4
PRESCRIZIONI GENERALI DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DEL PIANO	4
SEZIONE 1 – AUTOCONTROLLI.....	6
1. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILI.....	6
1.1. Generalità dello Stabilimento.....	6
1.2. Consumo/Utilizzo di materie prime ed ausiliarie.....	7
2. CONSUMI IDRICI ED ENERGETICI.....	8
2.1. Consumi idrici.....	8
2.2. Consumi energetici	8
3. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	8
3.1. Emissioni convogliate.....	8
3.1.1. Principali punti di emissione convogliata.....	8
3.1.2. Controllo delle emissioni convogliate in aria.....	9
3.2. Emissioni fuggitive e diffuse.....	11
4. EMISSIONI IN ACQUA	14
5. RIFIUTI	17
6. EMISSIONI ACUSTICHE	18
7. EMISSIONI ODORIGENE	18
8. IMPIANTI E APPARECCHIATURE CRITICHE	19
8.1. Monitoraggio serbatoi e pipe-way	20
SEZIONE 2 – METODOLOGIE PER I CONTROLLI.....	22
9. ATTIVITÀ DI QA/QC	22
9.1. Sistema di monitoraggio in discontinuo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici.....	22
9.2. Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformità.....	23
10. METODI ANALITICI CHIMICI E FISICI	24
10.1. Emissioni in atmosfera	24
10.2. Scarichi idrici	25
10.3. Livelli sonori.....	29
10.4. Emissioni odorigene	29
10.5. Misure di laboratorio	30
SEZIONE 3 – REPORTING.....	31

11.	COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PMC	31
11.1.	Definizioni	31
11.2.	Formule di calcolo	32
11.3.	Validazione dei dati	32
11.4.	Indisponibilità dei dati di monitoraggio	32
11.5.	Eventuali non conformità	32
11.6.	Comunicazioni in caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi incidentali	33
11.7.	Obbligo di comunicazione annuale	33
11.8.	Reporting in situazioni di emergenza	35
11.9.	Gestione e presentazione dei dati	36
13.	QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E PARTECIPAZIONE DELL'ENTE DI CONTROLLO	37

PREMESSA

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo rappresenta parte essenziale dell'autorizzazione integrata ambientale ed il Gestore, pertanto, è tenuto ad attuarlo con riferimento ai parametri da controllare, nel rispetto delle frequenze stabilite per il campionamento e delle modalità di esecuzione dei previsti controlli e misure.

Se durante l'esercizio dell'impianto dovesse emergere l'esigenza di rivalutare il presente piano, l'Autorità di controllo e il Gestore possono concordare e attuare, previa comunicazione all'Autorità Competente, una nuova versione del PMC che riporti gli adeguamenti che consentano una maggiore rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere e ad eventuali specificità dell'impianto.

Ai fini dell'applicazione dei contenuti del piano in parola, il Gestore deve dotarsi di una struttura, adeguatamente regolata in termini organizzativi ed inoltre provvista delle necessarie ed idonee attrezzature, in grado quindi di attuare correttamente quanto imposto in termini di verifiche, di controllarne e valutarne i relativi esiti e di adottare le eventuali, necessarie azioni correttive.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e/o di misura devono pertanto garantire la possibilità della corretta acquisizione dei dati di interesse, ovviamente nel rispetto delle norme vigenti e quindi di riferimento in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Eventuali, ulteriori controlli e verifiche che il Gestore riterrà di espletare a propri fini, potranno essere attuate dallo stesso anche laddove non contemplate dal presente PMC.

Per quanto non specificato nel presente Piano di monitoraggio e controllo resta valido quanto indicato dal Gestore e nel documento allegato alla documentazione integrativa alla domanda di AIA trasmessa con nota prot. DVA-2015-20770 del 06/08/2015 (scheda E.4 "Piano di monitoraggio e controllo").

FINALITA' DEL PIANO

□ In attuazione dell'art. 26-sexies (autorizzazione integrata ambientale), comma 6 del D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue ha la finalità principale della pianificazione degli autocontrolli e delle verifiche di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA rilasciata per l'attività IPPC dell'impianto in oggetto ed è, parte integrante dell'AIA suddetta.

PRESCRIZIONI GENERALI DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DEL PIANO

OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO

Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure e verifiche, nonché interventi di manutenzione e di calibrazione, come riportato nel seguente Piano di Monitoraggio.

DIVIETO DI MISCELAZIONE

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima che tale miscelazione abbia luogo.

FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI

Tutti i sistemi di controllo e monitoraggio e di campionamento dovranno essere "operabili" durante l'esercizio dell'impianto; nei periodi di indisponibilità degli stessi, sia per guasto ovvero per

necessità di manutenzione e/o calibrazione, l'attività stessa dovrà essere condotta con sistemi di monitoraggio e/o campionamento alternativi per il tempo tecnico strettamente necessario al ripristino della funzionalità del sistema principale.

Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo:

- in caso di indisponibilità delle misure in continuo il Gestore, oltre ad informare tempestivamente l'Autorità di Controllo, è tenuto ad eseguire valutazioni alternative, analogamente affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio. I dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della verifica del carico inquinante annuale dell'impianto esercizio;
- la strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui è destinata ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la linearità, la stabilità, l'incertezza nonché le modalità e le condizioni di utilizzo. Inoltre, l'insieme delle apparecchiature che costituiscono il "sistema di rilevamento" deve essere realizzato in una configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato, in tutte le condizioni ambientali e di processo; a tale scopo il Gestore deve stabilire delle "norme di sorveglianza" e le relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali periodici registrati, verifichino la continua idoneità all'utilizzo e quindi l'affidabilità del rilievo.

Qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato ad uno specifico strumento, il Gestore dovrà darne comunicazione preventiva all'Ente di controllo. La notifica dovrà essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovrà essere prodotta, anche, la copia del nuovo "piping and instrumentation diagram" (P&ID) con l'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.

PROCEDURE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE

Il Gestore deve dotarsi di un "*Registro degli adempimenti AIA*" nel quale annotare tutte le scadenze previste dall'autorizzazione e gli atti conseguenti adottati, registrando tutti gli elementi informativi che consentano la tracciabilità della corrispondenza e delle attività svolte. Il contenuto di siffatto registro dovrà essere riportato periodicamente a ISPRA, utilizzando il Documento di Aggiornamento Periodico (DAP) predisposto da ISPRA in formato elettronico che dovrà essere compilato e trasmesso sempre in formato elettronico con frequenza quadrimestrale alla scadenza del mese di Febbraio, del mese di Giugno e del mese di Ottobre.

SEZIONE 1 – AUTOCONTROLLI

1. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILI

1.1. Generalità dello Stabilimento.

L'installazione IPPC della Ital BiOil S.r.l. sita nel Comune di Monopoli (BA) presenta le caratteristiche produttive, come da AIA, indicate nelle tabelle seguenti.

Deve essere registrata la produzione dalle varie attività, come precisato nelle seguenti tabelle.

Il Gestore dovrà compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

Codice IPPC: 4.1b – Produzione di idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi				
Prodotto	Unità di Misura	Metodo di Rilevazione	Frequenza Autocontrollo	Modalità di Registrazione dei controlli
Biodiesel (Metilestere)	tonnellate	Rilevamento vendite e stoccaggio	Mensile	Cartacea e informatizzata
Glicerina gialla				
Glicerina distillata				
Oli tecnici esterificati				

Sottoprodotti ai sensi dell'Art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Fase di provenienza	Unità di Misura	Metodo di Rilevazione	Frequenza Autocontrollo	Modalità di Registrazione dei controlli
Glicerina grezza	Fasi di separazione della Glicerina dal Biodiesel	tonnellate	Rilevamento vendite	Mensile	Cartacea e informatizzata
Acque glicerinose		tonnellate	Rilevamento vendite	Mensile	Cartacea e informatizzata

In coerenza con quanto prescritto dal Parere Istruttorio Conclusivo allegato al Decreto di AIA (cfr. prescrizione n. 4, paragrafo 9.3)¹ il Gestore, al fine di garantire la contemporanea soddisfazione dei 4 criteri stabiliti dall'Art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà effettuare la caratterizzazione delle acque glicerinose e della glicerina grezza.

I risultati di tale caratterizzazione dovranno essere inviati all'Autorità di Controllo e all'ARPA Puglia (Servizio territoriale di Bari) e inseriti nel report annuale.

¹ La gestione di eventuali materie o sostanze, classificate dal Gestore come "sottoprodotti" originati nell'impianto, è condizionata al più rigoroso rispetto dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e in generale al rispetto delle pertinenti norme nazionali e comunitarie di settore. La gestione come "sottoprodotto" è condizionata alla preventiva predisposizione, da parte del Gestore, di una relazione tecnica di dettaglio in cui il Gestore attesta il rispetto dei suddetti requisiti tra cui, a titolo meramente esemplificativo, le analisi chimiche di caratterizzazione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. e, ove applicabile, del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e s.m.i.. La relazione tecnica di dettaglio dovrà contenere specifiche caratterizzazioni quali/quantitative atte a fornire all'utilizzatore informazioni utili all'applicazione delle migliori tecniche per gli utilizzi e la gestione degli stessi. La gestione come "sottoprodotto" è altresì condizionata alla preventiva predisposizione, da parte del Gestore, di adeguate procedure operative in riferimento alle modalità tecnico-gestionali connesse alle attività svolte in relazione ai sottoprodotti nell'impianto, tenendo conto delle proprietà chimico-fisiche degli stessi, e finalizzate a garantire la tracciabilità all'interno dell'impianto.

1.2. Consumo/Utilizzo di materie prime ed ausiliarie

Deve essere registrato il consumo delle principali materie prime e materie ausiliarie utilizzate, come precisato nella seguente tabella.

Per tutte le materie prime dell'impianto, il Gestore dovrà effettuare gli opportuni controlli alla ricezione e compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

Consumo delle principali materie prime e ausiliarie

Tipologia	Fase di utilizzo	Oggetto della misura	UM	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione dei controlli	Metodo di rilevazione
Materie prime grezze						
Olio vegetale	Transesterificazione	Quantità consumata	tonnellate	Mensile	Cartacea e informatizzata	Misura di portata e pesata
Metanolo		Quantità consumata	tonnellate	Mensile	Cartacea e informatizzata	Misura di portata e pesata
Acidi grassi e olcine		Quantità consumata	tonnellate	Mensile	Cartacea e informatizzata	Misura di portata e pesata
Materie prime ausiliarie						
Metilato di sodio	Transesterificazione	Quantità consumata	tonnellate	Mensile	Cartacea e informatizzata	Misura di portata e pesata
Acido cloridrico	Neutralizzazione	Quantità consumata	tonnellate	Mensile	Cartacea e informatizzata	Pesata
Acido acetico		Quantità consumata	tonnellate	Mensile	Cartacea e informatizzata	Pesata
Soda caustica		Quantità consumata	tonnellate	Mensile	Cartacea e informatizzata	Pesata
Acido citrico	Lavaggio Biodiesel	Quantità consumata	tonnellate	Mensile	Cartacea e informatizzata	Pesata
Carbone attivo	Decolorazione glicerina	Quantità consumata	tonnellate	Mensile	Cartacea e informatizzata	Pesata
Additivo antiossidante (2 butossi-etanolo)	Stoccaggio	Quantità consumata	tonnellate	Mensile	Cartacea e informatizzata	Pesata
Anticongelante (olio combustibile)		Quantità consumata	tonnellate	Mensile	Cartacea e informatizzata	Pesata
Anticongelante (Polimero acrilico – Nafta solvente – Naftalina)		Quantità consumata	tonnellate	Mensile	Cartacea e informatizzata	Pesata

2. CONSUMI IDRICI ED ENERGETICI

2.1. Consumi idrici

Deve essere registrato il consumo di acqua, come precisato nella tabella di seguito riportata. Contestualmente al prelievo di acqua, deve essere tenuto sotto controllo il consumo della stessa indicando per ogni tipologia di consumo le fonti di approvvigionamento.

Nelle registrazioni dei prelievi dovranno essere specificate anche la destinazione dell'acqua prelevata (uso domestico, raffreddamento, lavaggi, ecc.) e le fasi di utilizzo.

Il Gestore dovrà altresì compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

Consumi Idrici

Tipologia	Punti di Prelievo	Oggetto della misura	Unità di misura	Frequenza dell'autocontrollo	Modalità di registrazione
Acqua servizi	N: 40° 57' 35,01'' E: 17° 15' 45,02''	quantità consumata	m ³	Mensile (letturacontatore)	cartacea e informatizzata
Acqua industriale (acqua osmotizzata)	N: 40° 57' 33,25'' E: 17° 15' 43,38''	quantità consumata	m ³		

2.2. Consumi energetici

Deve essere registrato il consumo di energia, come precisato nella tabella seguente, per quanto possibile specificato per singola fase o gruppo di fasi.

Il Gestore dovrà altresì compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

Consumi energetici

Descrizione	Oggetto della misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione dei controlli
Energia elettrica consumata	quantità (MWh)	Continua (lettura contatore)	Registrazione su file dei risultati
	Consumo specifico (kWh/t prodotto)		
Energia termica consumata	quantità (MWh)	mensile	Registrazione su file dei risultati
	Consumo specifico (kWh/t prodotto)		

3. EMISSIONI IN ATMOSFERA

3.1. Emissioni convogliate

Nel primo rapporto annuale dovrà essere trasmesso l'elenco aggiornato delle coordinate di tutti i principali punti di emissione convogliata.

3.1.1. Principali punti di emissione convogliata

Al fine di verificare il rispetto della prescrizione dell'AIA relativa ai limiti alle emissioni, devono essere effettuati i controlli, previsti nelle tabelle indicate nel successivo paragrafo, per i punti di emissione convogliata dello Stabilimento le cui fasi e dispositivi di provenienza, sistemi di

abbattimento, caratteristiche geometriche e coordinate geografiche sono indicate dal Gestore nelle tabelle seguenti.

Identificazione dei principali punti di emissione convogliata

Punto di emissione		Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento	Caratteristiche geometriche		SME	Coordinate geografiche Gauss-Boaga	
N.	Sigla			Altezza (m)	Sezione (m ²)		N	E
Impianto di produzione metilestere								
1	E1	Serbatoi e condensatori colonne di strippaggio, impianto di distillazione, rettori e lavaggio sfiati	Condensatore e colonna di lavaggio impaccata ad anelli rasching	14,65	0,0177	NO	40° 57' 31,37" N	17° 15' 54,75" E
2	E2		Condensatore e colonna di lavaggio impaccata ad anelli rasching	14,65	0,0177	NO	40° 57' 30,36" N	17° 15' 43,70" E
3	E3		Condensatore e colonna di lavaggio impaccata ad anelli rasching	14,65	0,0177	NO	40° 57' 30,39" N	17° 15' 46,57" E

Gli autocontrolli sui 3 punti di emissione di tipo convogliato autorizzati dovranno essere effettuati con la frequenza stabilita nelle tabelle del paragrafo 3.1.2.

3.1.2. Controllo delle emissioni convogliate in aria

Il Gestore deve effettuare gli autocontrolli sulle emissioni convogliate in aria secondo le modalità riportate nella tabella seguente.

Il Gestore dovrà altresì compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

Quanto non espressamente indicato deve essere preventivamente concordato con l'Autorità di Controllo.

Emissioni dai principali punti di emissione convogliata

Punto di emissione		Parametro	Limite/prescrizione (1)	Frequenza	Rilevazione dati	Registrazione
N.	Sigla					
1	E1	Temperatura	Controllo	Mensile	Misura (Campionamento manuale)	Registrazione su file dei risultati
		Portata	Controllo		Misura (Campionamento manuale)	
		Metanolo	Valore limite come da autorizzazione		Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio)	
		Acido Acetico	Controllo	Quadrimestrale per 12 mesi	Misura (Campionamento manuale)	Registrazione su file dei risultati
		Acido Cloridrico			Misura (Campionamento manuale)	Registrazione su file dei risultati

Provvedimento di VIA/AIA congiunto per il progetto "Aumento capacità produttiva dell'esistente impianto di produzione di estere metilico da oli vegetali, nuova sezione di distillazione glicerina e nuova sezione di produzione di oli tecnici esterificati nel comune di Monopoli (BA)" - Allegato 3

Punto di emissione		Parametro	Limite/prescrizione (1)	Frequenza	Rilevazione dati	Registrazione
N.	Sigla					
2	E2	Temperatura	Controllo	Quindicinale in un periodo continuativo di marcia controllata di 2 mesi decorrenti dalla messa a regime.	Misura (Campionamento manuale)	Registrazione su file dei risultati
		Portata	Controllo		Misura (Campionamento manuale)	
		Metanolo	Valore limite come da autorizzazione	Mensile successivamente ai 2 mesi dalla messa a regime.	Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio)	
3	E3	Temperatura	Controllo	Quindicinale in un periodo continuativo di marcia controllata di 2 mesi decorrenti dalla messa a regime.	Misura (Campionamento manuale)	Registrazione su file dei risultati
		Portata	Controllo		Misura (Campionamento manuale)	
		Metanolo	Valore limite come da autorizzazione	Mensile successivamente ai 2 mesi dalla messa a regime.	Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio)	

(1) Come prescritto in AIA, i valori limite di concentrazione degli inquinanti per i camini E1, E2 e E3 sono da considerarsi come valori medi orari e riferiti ad un tenore di O₂ nei fumi secchi tal quale.

Relativamente ai controlli da effettuare sul Camino E1 per gli inquinanti Acido Acetico e Acido Cloridrico, il Gestore dovrà inviare all'Autorità di Controllo un rapporto contenente le risultanze di tale monitoraggio.

Inoltre il Gestore dovrà comunicare, con cadenza quindicinale, all'Autorità di Controllo i dati relativi alle emissioni convogliate in atmosfera dai Camini E2 ed E3, effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 2 mesi decorrenti dalla messa a regime.

Il Gestore deve effettuare gli autocontrolli sui sistemi di trattamento fumi secondo le modalità riportate nella tabella seguente.

Il Gestore dovrà altresì compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

Sistemi di trattamento fumi

Punto Emissione		Sistema di abbattimento	Manutenzione (periodicità)	Parametri di controllo	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione e trasmissione
N.	Sigla					
1, 2, 3	E1, E2, E3	Condensatore e colonna di lavaggio impaccata ad anelli rasching	annuale	Portata acqua abbattimento	mensile	Registrazione su file dei risultati

3.2. Emissioni fuggitive e diffuse

In relazione alla presenza di COV (Metanolo e Metilato sodico) nelle emissioni fuggitive (in particolare da pompe, valvole, compressori e flange) e in ottemperanza alle prescrizioni dell'AIA, il Gestore dovrà trasmettere, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, all'Autorità Competente e all'Ente di controllo, un programma LDAR (*Leak Detection and Repair*) che riporti, in particolare:

- le metodologie che il Gestore intende adottare per lo *screening* delle sorgenti di emissioni fuggitive;
- i risultati dello *screening* di tutti i componenti dello Stabilimento che possano dar luogo a rilasci (valvole e flange di processo, pompe, compressori, stoccaggi, trattamenti acque, apparecchiature utilizzate nelle fasi di caricamento, etc.);
- l'individuazione delle possibili cause di rilascio (usura, malfunzionamenti, rotture o difetti di fabbricazione) dai dispositivi coinvolti;
- le stime delle tempistiche per il completamento della prima fase di *screening* e l'avvio della fase di verifica in campo;
- un cronoprogramma delle attività successive alle fasi preliminari di censimento e verifica.

Entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA il Gestore dovrà, quindi, dare avvio alle attività di monitoraggio, ispezione ed intervento, con l'implementazione di un registro che contenga almeno le seguenti informazioni:

- a) identificazione di tutte le valvole, flange, compressori, pompe, scambiatori e connettori che convogliano fluidi con tensione di vapore superiore a 13,0 millibar a 20 °C, sigla del componente rintracciabile sull'impianto, caratteristica della corrente intercettata (contenente cancerogeni / non contenente cancerogeni);
- b) procedure per includere nel programma nuovi componenti;
- c) standard costruttivi per nuovi componenti che potrebbero essere installati al fine di diminuire le perdite dagli elementi riconosciuti come "*emettitori cronici*"²;
- d) identificazione dei responsabili del programma LDAR e del personale impegnato nel monitoraggio;
- e) procedure che, in caso di lavori di sostituzioni/manutenzioni di impianti, integrano nel programma i nuovi componenti installati;
- f) la descrizione del programma di formazione del personale addetto al LDAR;
- g) l'impegno ad eseguire un corso di informazione per il personale non direttamente coinvolto nel programma ma che comunque opera sugli impianti;
- h) le procedure di QA/QC.

² Emettitore cronico: elemento del programma LDAR per cui la perdita è pari o superiore a 10000 ppmv come Metano per due volte su quattro trimestri consecutivi. Un tale componente deve essere sostituito con un elemento costruttivamente di qualità superiore.

Inoltre, il Gestore dovrà provvedere alla costruzione di un *database* elettronico (il software utilizzato deve essere comunicato all'Ente di Controllo) che sia compatibile con lo standard "Open Office – MS Access".

Il *database* deve essere predisposto per essere interpellabile con query di verifica dei seguenti argomenti:

- data di inserimento del componente nel programma LDAR,
- date di inizio/fine della riparazione o data di "slittamento" della riparazione e motivo,
- numero di monitoraggi realizzati nel trimestre,
- numero di componenti monitorati al giorno da ogni tecnico coinvolto nel programma,
- calcolo dei tempi tra due successivi monitoraggi su ogni componente,
- numero di riparazioni fatte oltre i tempi consentiti,
- qualunque altra informazione che il gestore ritiene utile per dimostrare la realizzazione del programma;

e deve essere in ogni momento disponibile alla consultazione, in fase di sopralluogo degli Enti di Controllo.

Una sintesi dei risultati del programma, riportata nel rapporto annuale, dovrà indicare:

- il numero di linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi flangiati, etc. indagate rispetto al totale di linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi flangiati, etc. presenti;
- la tipologia e le caratteristiche delle linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi flangiati, etc. oggetto di indagine;
- le apparecchiature utilizzate;
- i periodi nei quali sono state effettuate le indagini;
- le condizioni climatiche presenti;
- il rumore di fondo riscontrato;
- la percentuale di componenti fuori soglia [10000 (diecimila) ppmv come COV] rispetto al totale ispezionato;
- gli interventi effettuati di sostituzione, riparazione, manutenzione e le date di effettuazione;
- la modifica delle frequenze stabilite nel cronoprogramma sulla base degli esiti delle misure effettuate.

In merito alle emissioni fuggitive, infine, il Gestore deve compilare mensilmente le seguenti tabelle:

Emissioni eccezionali in condizioni prevedibili³

Tipo di Evento	Fase di lavorazione	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Inizio (data,ora)	Fine (data,ora)	Modalità di comunicazione all'Autorità	Modalità di Registrazione	Reporting

Emissioni eccezionali in condizioni imprevedibili⁴

³ Condizioni prevedibili: manutenzione ordinaria, variazioni programmate delle condizioni operative e produttive.

⁴ Condizioni imprevedibili: malfunzionamenti, fermate non programmate, manutenzione straordinaria, emergenza.

Tipo di Evento	Fase di lavorazione	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Inizio (data,ora)	Fine (data,ora)	Modalità di comunicazione all'Autorità	Modalità di Registrazione	Reporting

Definizione di perdita con il Metodo US EPA 21

Una perdita è definita, ai fini del programma LDAR, come l'individuazione di una fuoriuscita con una concentrazione di VOC (espressa in ppmv espressi come Metano) superiore a quanto indicato nella seguente tabella e determinata con il Metodo US EPA 21:

Componenti	Prima AIA	Rinnovi successivi
Pompe	10.000	5.000
Compressori	10.000	5.000
Valvole.	10.000	3.000
Flange	10.000	3.000

A complemento della definizione è considerata perdita, qualunque emissione che risulta all'ispezione visibile e/o udibile e/o odorabile (vapori visibili, perdite di liquidi ecc), indipendentemente dalla concentrazione, o che possa essere individuata attraverso formazione di bolle utilizzando una soluzione di sapone.

Monitoraggio e tempi di intervento

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del programma LDAR, nella tabella successiva sono indicate le frequenze con le quali deve essere eseguito il monitoraggio ed i tempi di intervento e la modalità di registrazione dei risultati sia del monitoraggio sia dei tempi di riparazione.

Frequenze di monitoraggio, tempi di intervento e registrazioni da eseguire nel programma LDAR

Componenti	Frequenza del monitoraggio	Tempi di intervento	Annotazione su file elettronico e registri cartacei
Valvole/Flange	<u>Trimestrale</u> (semestrale dopo due periodi consecutivi di perdite inferiori al 2% del totale valutato ed annuale dopo 5 periodi componenti in perdita inferiori al 2% del totale valutato) <u>Annuale</u> se intercettano correnti contenenti sostanze non cancerogene	La riparazione dovrà iniziare nei 5 giorni lavorativi successivi all'individuazione della perdita e concludersi in 15 giorni dall'inizio della riparazione. Nel caso di unità con fluidi cancerogeni l'intervento deve iniziare immediatamente dopo l'individuazione della perdita	Annotazione della data, dell'apparecchiatura e delle concentrazioni rilevate. Annotazione delle date di inizio e fine intervento
Tenute delle pompe	<u>Trimestrale</u> se intercettano correnti contenenti sostanze cancerogene <u>Annuale</u> se intercettano correnti contenenti sostanze non cancerogene		
Tenute dei compressori			
Valvole di sicurezza			

Valvole di sicurezza dopo rilasci	Immediatamente dopo il ripristino della funzionalità della valvola		
Componenti difficili da raggiungere	Biennale		
Ogni componente con perdita visibile	Immediatamente	Immediatamente	
Ogni componente sottoposto a riparazione/manutenzione	Nei successivi 5 giorni lavorativi dalla data di fine lavoro		Annotazione della data e dall'apparecchiatura sottoposta a riparazione/manutenzione

Stima delle perdite da connessioni, valvole, pompe e compressori.

Nella quantificazione delle emissioni fuggitive, per tutti i componenti ispezionati con il Metodo US EPA 21, il Gestore potrà utilizzare in particolare i seguenti metodi:

- *Approach 2: Screening Ranges Approach*
- *Approach 3: EPA Correlation Approach;*

riportati all'interno del Capitolo 2 (*Development of equipment leak emission estimates*) del protocollo EPA 453/R-95-017 "Protocol for Equipment Leak Emission Estimates"

Per il primo anno di screening LDAR, sui componenti non ispezionati con il metodo US EPA 21, la stima dovrà essere effettuata utilizzando i fattori di emissione indicati dal metodo *Average Emission Factor Approach* riportato all'interno del succitato Capitolo 2 del protocollo EPA 453/R-95-017 (Approach 1).

Nelle Appendici da A ad E del protocollo EPA 453/R-95-017, sono riportati tutti i riferimenti necessari alle procedure di stima e gli esempi di calcolo, per tipologia di componente, riferiti all'industria chimica (SOCMI) e alle Raffinerie.

4. EMISSIONI IN ACQUA

La seguente tabella riporta la specifica dei n. 3 punti di scarico finale presenti dello Stabilimento di proprietà della Ital BiOil S.r.l.

Identificazione degli scarichi finali autorizzati

Scarico Finale	Tipologia di acqua	Impianti di trattamento	Denominazione impianto ricevente	Punti di verifica limiti di accettabilità	Coordinate geografiche Gauss-Boaga	
					N	E
A	Servizi igienici	nessuno	Fognatura Acquedotto Pugliese s.p.a.	Punto di conferimento a fognatura Acquedotto Pugliese s.p.a.	40° 57' 34,92''	17° 15' 46,86''
D	Produzione biodiesel, deumidificazione olio vegetale/biodiesel, rettifica metanolo e abbattimento sfiati	Evaporazione e condensazione con recupero di glicerina	Depuratore biologico Casa Olearia Italiana S.p.A.	Punto di conferimento a depuratore biologico off-site	40° 57' 32,92 ''	17° 15' 44,16''

Provvedimento di VIA/AIA congiunto per il progetto "Aumento capacità produttiva dell'esistente impianto di produzione di estere metilico da oli vegetali, nuova sezione di distillazione glicerina e nuova sezione di produzione di oli tecnici esterificati nel comune di Monopoli (BA)" - Allegato 3

1	Acque meteoriche di seconda pioggia	Decantazione e disoleazione	Suolo nelle more dell'autorizzazione al conferimento alla rete comunale di raccolta acque bianche	Punto di conferimento a n.3 pozzi disperdenti nelle more dell'autorizzazione al conferimento a rete comunale di raccolta acque bianche ⁵	40° 57' 29,16''	17° 15' 48,06''
---	-------------------------------------	-----------------------------	---	---	-----------------	-----------------

Il Gestore dovrà altresì compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

Presso lo Scarico Finale D, come prescritto nel Parere Istruttorio Conclusivo, paragrafo 9.6, prescrizione 23, il Gestore entro 6 mesi dovrà

- installare, un contatore volumetrico per le misure in continuo di portata;
- effettuare la caratterizzazione degli inquinanti presenti nell'assetto attuale. A valle della messa in esercizio della configurazione impiantistica con il previsto aumento della capacità produttiva, entro 3 mesi, il Gestore dovrà aggiornare tale caratterizzazione.

Nelle more dell'installazione del contatore volumetrico di portata e della caratterizzazione degli inquinanti presenti, il Gestore deve effettuare gli autocontrolli gli scarichi idrici secondo le modalità riportate nelle tabelle seguenti.

Scarico finale D (scarico parziale AI)

Punto di controllo	Parametro	Frequenza	Limiti / Prescrizioni	Modalità di registrazione
Punto di conferimento a depuratore biologico off-site N:40° 57' 32,92 '' E:17° 15' 44,16''	Portata	Mensile nelle more dell'istallazione di un misuratore volumetrico in continuo	Controllo	Registrazione su file dei risultati
	pH	Mensile		
	Temperatura			
	COD ⁶		<p>CONFIGURAZIONE ATTUALE Rispetto delle omologhe di conferimento all'impianto off-site Casa Olearia Italiana S.p.A. (come da Regolamento di conferimento)</p> <p>CONFIGURAZIONE CON AUMENTO CAPACITA' PRODUTTIVA Rispetto dei valori di conferimento all'impianto off-site Casa Olearia Italiana S.p.A. (come da AIA di Casa Olearia S.p.A.). Nelle more del rilascio dell'AIA a Casa Olearia S.p.A., rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 3, Allegato 5 della parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.</p>	

⁵ Il Gestore deve comunicare le coordinate geografiche del punto di conferimento alla rete comunale di raccolta acque bianche, una volta ottenuta l'autorizzazione al conferimento stesso da parte del Comune di Monopoli.

⁶ A valle della presentazione da parte del Gestore della caratterizzazione dei reflui provenienti dall'impianto, il PMC andrà eventualmente aggiornato.

Scarico Finale I

Punto di controllo	Parametro	Frequenza	Limiti / Prescrizioni	Modalità di registrazione
Punto di conferimento a n.3 pozzi disperdenti nelle more dell'autorizzazione al conferimento a rete comunale di raccolta acque bianche ⁷ N:40° 57' 29,16'' E:17° 15'48,06''	Portata	In occasione di ogni scarico delle acque meteoriche ai pozzi disperdenti	Controllo	Registrazione su file dei risultati
	pH			
	SAR (Sodium Adsorbatio Ratio) ⁸			
	Materiali Grossolani			
	Solidi sospesi totali			
	BOD5			
	COD			
	Azoto totale			
	Fosforo totale			
	Tensioattivi totali			
	Alluminio			
	Berillio			
	Arsenico			
	Bario			
	Boro			
	Cromo totale			
	Ferro			
	Manganese			
	Nichel			
	Piombo			
	Rame			
	Selenio			
	Stagno			
	Vanadio			
	Zinco			
	Solfuri			
	Solfiti			
	Solfati			
	Cloro attivo libero			
	Cloruri			
Fluoruri				
Fenoli				
Aldeidi				
Solventi organici aromatici				
Solventi organici azotati				

⁷ Il Gestore deve comunicare le coordinate geografiche del punto di conferimento alla rete comunale di raccolta acque bianche, una volta ottenuta l'autorizzazione al conferimento stesso da parte del Comune di Monopoli.

⁸ Per il calcolo del parametro SAR il Gestore potrà utilizzare la seguente formulazione:

$$SAR = \frac{Na^+}{\sqrt{\frac{Ca^{++} + Mg^{++}}{2}}}$$

nella quale le concentrazioni ioniche sono espresse in meq/l.

Il Gestore, entro 3 mesi, dovrà inviare all'Autorità di Controllo la verifica della conformità dei pozzi disperdenti a quanto previsto dall'Art. 13 del RR n. 26/2013.

I risultati dovranno essere inseriti nel rapporto annuale che il Gestore trasmetterà all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo.

5. RIFIUTI

Il Gestore deve effettuare le opportune analisi sui rifiuti prodotti al fine di una corretta caratterizzazione chimico-fisica e una corretta classificazione in riferimento al catalogo CER, incaricando laboratori certificati e possibilmente accreditati.

Il Gestore deve altresì gestire correttamente tutti i flussi di rifiuti generati a livello tecnico e amministrativo attraverso la compilazione del registro di carico/scarico, del FIR (Formulario di Identificazione Rifiuti), con archiviazione della 4^a copia firmata dal destinatario per accettazione, e del MUD. Il Gestore dovrà poi adeguarsi, nei tempi previsti, alla norma sancita dal DM 17.12.2009 *Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006* (art. 189 del D.Lgs. 152/06 ad oggi sostituito dall'Art. 16, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 205/10)⁹ e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n.78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n.102 del 2009. Tale norma è stata modificata ed integrata dal D.M. del 28.9.2010 pubblicato sulla G.U.n. 230 del 1.1.2010 come nella Nota Esplicativa IV Decreto SISTRI con Manuale Operativo e Guide Utente disponibili sul sito web del MATTM all'URL <http://www.sistri.it/> www.sistri.it.

Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni dell'AIA, relative alle condizioni di esercizio dei depositi temporanei, il Gestore deve verificare con cadenza mensile la giacenza di ciascuna tipologia di rifiuto nei depositi temporanei e lo stato degli stessi con riferimento alle condizioni prescritte.

Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali e territoriali devono essere adempiute.

Per la gestione dei Depositi Temporaneo il Gestore deve garantire - per i quantitativi autorizzati delle diverse tipologie di rifiuti - il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.¹⁰ e le norme tecniche di settore secondo le prescrizioni indicate nell'AIA per le singole tipologie di rifiuti autorizzati (pericolosi e non pericolosi) nelle aree di deposito dei rifiuti con le caratteristiche riportate nelle tabelle seguenti, che il Gestore dovrà compilare mensilmente.

Monitoraggio delle aree di Deposito Temporaneo

Area di stoccaggio	Coordinate geografiche (metri)		Data del controllo	Codici CER presenti	Quantità presente (m ³)	Quantità presente (t)	Produzione specifica di rifiuti ¹¹	Indice di recupero rifiuti annuo (%) ¹²	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni in AIA
	x	y							

⁹ La parte IV del D.Lgs. 152/06 è stata sostituita dal D.Lgs. 205/10, pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10/12/2010.

¹⁰ La parte IV del D.Lgs. 152/06 è stata sostituita dal D.Lgs. 205/10, pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10/12/2010.

¹¹ kg annui rifiuti prodotti/tonnellate annue di prodotto;

¹² kg annui rifiuti inviati a recupero/ kg annui rifiuti prodotti

I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere contenuti nel rapporto annuale.

6. EMISSIONI ACUSTICHE

Il Gestore dovrà effettuare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'esterno in occasione della prima fermata utile dell'impianto e comunque ogni 4 anni, per la verifica del rispetto dei limiti posti dalla classificazione acustica comunale e comunque di quelli normativi. Nei casi di modifiche impiantistiche che possono comportare una variazione dell'impatto acustico nei confronti dell'esterno, il Gestore dovrà effettuare una valutazione preventiva dell'impatto acustico.

La relazione di impatto acustico dovrà comprendere le misure di Leq riferite a tutto il periodo diurno e notturno, i valori di Leq orari, la descrizione delle modalità di funzionamento delle sorgenti durante la campagna delle misure e la georeferenziazione dei punti di misura.

Sarà cura del tecnico competente in acustica rivalutare, eventualmente, i punti di misura già presi in considerazione per avere la migliore rappresentazione dell'impatto emissivo della sorgente. Gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica devono essere comunicati all'Ente di controllo almeno quindici giorni prima dell'effettuazione della campagna di misura.

Qualora si registrino superamenti dei limiti di legge che assumano connotazione assimilabile a livello persistente, in relazione ai quali sia stato accertato che l'origine della fonte sia riconducibile agli impianti di stabilimento, il Gestore dovrà redigere un piano di interventi di mitigazione dell'impatto acustico da sottoporre alla valutazione dell'Autorità Competente.

I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere contenuti nel rapporto annuale.

7. EMISSIONI ODORIGENE

Il Gestore deve effettuare entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA un 'Programma di monitoraggio e valutazione degli odori', con le modalità di cui alla L.R. n.23/2015, da concordare con l'Autorità di controllo, in grado di restituire in modo quanto più possibile oggettivo il grado di disturbo olfattivo percepito e dimostrare la relazione causa-effetto fra emissione in atmosfera e disturbo olfattivo, per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla L.R. 23/2015.

Tale Programma dovrà essere ripetuto entro 3 mesi dall'entrata in esercizio degli impianti con l'aumento della capacità produttiva richiesta.

Tale Programma dovrà essere volto all'analisi, individuazione, stima e controllo degli impatti olfattivi indotti dalle emissioni di sostanze odorigene dai processi produttivi all'interno dello stabilimento¹³, secondo una procedura articolata nelle seguenti fasi:

- Caratterizzazione dei parametri dell'emissione odorigena - quantificazione dell'impatto odorigeno indotto dall'emissione attraverso la correlazione degli odor threshold (OT) di ciascun composto e/o delle odour units (OU/m³) emesse tenuto conto della composizione della miscela odorigena;

¹³ Le campagne del 'Programma di monitoraggio e valutazione degli odori' dovranno essere effettuate in almeno 8 punti ritenuti rappresentativi, per i quali il Gestore dovrà indicare il criterio di selezione, l'esatta localizzazione nella mappatura aggiornata di tutte le fonti di emissioni odorigene. Di questi 8 punti di rilievo, almeno 4 devono essere localizzati lungo il perimetro dello Stabilimento.

- Valutazione dell'impatto olfattivo delle emissioni odorigene sul territorio tramite l'utilizzo di modelli di dispersione degli odori.

Tutte le analisi effettuate dal Gestore dovranno avvenire nel rigoroso rispetto di quanto descritto nell'Allegato Tecnico alla L.R. 23/2015.

A chiusura della stessa, entro 2 mesi dalla sua conclusione, i dati del monitoraggio dovranno essere raccolti in un 'Rapporto finale del monitoraggio del disturbo olfattivo', nel quale saranno indicate le risultanze del monitoraggio degli odori effettuato ed in particolare:

- i metodi di campionamento e di prova;
- l'indicazione dei punti di campionamento ed una mappa per la loro individuazione planimetrica;
- il numero di misure anno;
- i risultati delle analisi eseguite sui campioni prelevati;
- la durata media di percezione del disturbo;
- il numero complessivo di ore in cui il disturbo risulta essere stato percepito;
- le eventuali proposte di adeguamento per l'abbattimento delle emissioni odorigene;

Sulla base delle risultanze delle prime indagini, l'Autorità di controllo potrà rivalutare il numero di punti di campionamento e la frequenza del monitoraggio degli odori.

Qualora gli esiti del primo e/o dei successivi monitoraggi, nonché la valutazione degli odori, evidenzino elementi di criticità riconducibili alle emissioni olfattive dello stabilimento, il Gestore dovrà redigere un 'Piano degli interventi di mitigazione degli impatti olfattivi' da sottoporre alla valutazione dell'Autorità Competente.

Il Gestore deve altresì trasmettere all'Autorità di controllo un Rapporto Annuale in cui siano indicate le sorgenti individuate di sostanze odorigene e le contromisure implementate per il contenimento degli odori (tenute stoccaggi, copertura trattamento reflui, sostituzione sostanze, convogliamento, abbattimento).

Il Gestore deve predisporre un Registro delle segnalazioni effettuate dalla popolazione in merito ad episodi riconducibili alle emissioni odorigene di area, corredato di commento sull'origine emissiva della stessa segnalazione.

Come prescritto dal Parere Istruttorio Conclusivo, paragrafo 9.5.1, prescrizione n. 14, il Gestore deve effettuare il monitoraggio delle emissioni odorigene al Camino E3 con le modalità e i limiti previsti dalla L.R. n. 23/2015¹⁴.

8. IMPIANTI E APPARECCHIATURE CRITICHE

Entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'AIA e con successiva cadenza annuale, il Gestore dovrà presentare all'Ente di Controllo, anche quando non interessato da aggiornamenti:

1. **l'elenco delle apparecchiature, delle linee, dei serbatoi e della strumentazione** rilevanti dal punto di vista ambientale; si precisa che tale elenco dovrà comprendere, ma non in via esaustiva, le apparecchiature, le linee e i serbatoi contenenti sostanze classificate pericolose ai sensi del DM 28.02.2006 e s.m.i. integrato dalla indicazione dei relativi sistemi di sicurezza, nonché dei sistemi di trattamento delle emissioni atmosferiche e idriche;
2. **gli esiti dell'attuazione del programma dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni** avente ad oggetto i componenti di cui al punto precedente, che dovranno essere integrati da

¹⁴ ovvero 2.000 uoE/m³.

una valutazione di quanto deducibile in ordine al richiesto stato di conservazione delle dette parti rilevanti ed inoltre, ove occorrente e/o ritenuto, dall'indicazione delle azioni correttive previste e/o attuate per la rimozione di inconvenienti e/o anomalie manifestatesi in conseguenza delle esperite verifiche.

Il Gestore deve compilare mensilmente le seguenti tabelle:

Sistemi di controllo delle fasi critiche di processo

Attività	Macchina	Parametri e frequenze				Modalità di registrazione e trasmissione
		Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità di controllo	

Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione

8.1. Monitoraggio serbatoi e pipe-way

In ottemperanza alle prescrizioni dell'AIA, il Gestore, entro 12 mesi, dovrà inviare all'Autorità competente e all'Ente di controllo, l'indicazione dei serbatoi¹⁵ che alla data di trasmissione del report:

- sono già dotati di doppio fondo e dei serbatoi che ne saranno oggetto di installazione nei successivi 4 anni o di tecnica equivalente e comunque nel rispetto della normativa vigente.
- sono già dotati di pavimentazione dei bacini e i serbatoi che saranno oggetto di pavimentazione dei bacini nei successivi 5 anni.

In caso di adozione di tecniche equivalenti, il Gestore dovrà presentare all'Autorità competente, idonea documentazione tecnica che ne attesti l'efficacia rispetto l'utilizzo del doppio fondo e suddetto elenco dovrà essere regolarmente aggiornato anche su eventuali planimetrie.

Sempre in sede di reporting periodico, devono essere inoltre indicate in elenco e in planimetria le *pipe-way* già dotate di pavimentazione e quelle che ne saranno oggetto nei successivi 5 anni.

Con particolare riferimento ai serbatoi, inoltre, il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà presentare all'Ente di controllo un programma di controlli e verifiche a rotazione dei serbatoi e dei bacini di contenimento, tale per cui per ciascun serbatoio e bacino di contenimento risulti un controllo/verifica dell'integrità dello stesso (ad es: esami visivi, magnetoscopia, ultrasuoni, esame della corrosione, ecc.) almeno ogni 5 anni.

¹⁵ Il Gestore deve costantemente verificare ispezionando mensilmente i serbatoi ed i bacini di contenimento degli stessi e, nel caso si riscontrino perdite di tenuta dalla pavimentazione e/o dalla cordolatura, il Gestore deve immediatamente porre in essere tutte le attività necessarie per la riparazione del difetto riscontrato e riparare, entro il mese successivo, qualunque difetto riscontrato. Il personale deve annotare sul registro delle manutenzioni, l'evento, il tempo di intervento, la riparazione e/o le manovre di contenimento eseguite e l'esito finale. Qualora dalle analisi si individui la perdita di sostanze inquinanti il Gestore deve attuare immediatamente la ricerca della possibile fonte del rilascio, individuata la quale, deve mettere in atto immediate procedure di contenimento della stessa ed avviare la riparazione nei tempi tecnici strettamente necessari ed il personale deve annotare sul registro delle manutenzioni l'evento, il tempo di intervento, la riparazione, le manovre di contenimento eseguite e l'esito finale.

Il Gestore dovrà eseguire un monitoraggio dell'attività di corrosione del fondo di ogni singolo serbatoio (ad esempio mediante emissioni acustiche).

Il programma dovrà prevedere le tempistiche dei controlli, il numero ed il tipo di serbatoi e dei bacini di contenimento da verificare dando priorità a quelli contenenti le sostanze ritenute maggiormente critiche per l'ambiente ed i metodi con i quali si intendere effettuare le verifiche.

Il programma dei piani ispettivi dovrà tenere conto, tra l'altro, dei parametri legati alle caratteristiche tecniche dei serbatoi (tipologia, materiali, spessori, pressioni, sostanze contenute, ecc), alle condizioni di esercizio (tipologia di prodotto stoccato, temperature, ecc.), alla storia di esercizio (dati ispettivi, anno di costruzione, modifiche e riparazioni, ecc.).

Laddove esistessero serbatoi e bacini di contenimento che non sono mai stati oggetto di verifica, tale verifica dovrà essere effettuata entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA.

Ai fini della predisposizione e aggiornamento del programma di controllo e verifica a rotazione, restano valide le verifiche e le misure eventualmente effettuate antecedentemente il rilascio dell'AIA purché non più vecchie di 5 anni.

Entro 12 mesi dalla data di rilascio dell'AIA, il Gestore dovrà avviare tale programma eventualmente modificato e integrato secondo le indicazioni dell'Ente di controllo.

Eventuali aggiornamenti al programma dovranno essere preliminarmente concordati con l'Ente di controllo.

Gli esiti di tale attività devono essere archiviati su supporto informatico e cartaceo ed inseriti nel rapporto annuale trasmesso all'Autorità Competente.

SEZIONE 2 – METODOLOGIE PER I CONTROLLI

9. ATTIVITÀ DI QA/QC

L'affidabilità e la correttezza dei programmi di campionamento ed analisi rappresentano direttamente la bontà del programma di QA/QC implementato.

Il Gestore dovrà garantire che tutte le attività di campo e di laboratorio siano svolte da personale specializzato nonché che il laboratorio incaricato utilizzi per le specifiche attività procedure, piani operativi e metodiche di campionamento e analisi documentate e codificate conformemente all'assicurazione di qualità e basate su metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale.

Per le finalità sopra enunciate le attività di laboratorio, siano esse interne o affidate a terzi¹⁶, devono essere eseguite preferibilmente in strutture accreditate per i parametri di interesse.

Tutta la documentazione dovrà essere gestita in modo che possa essere visionabile dall'Autorità di Controllo.

Infine, il Gestore che è dotato di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni ai camini (SME) dovrà in qualunque caso avvalersi, per l'analisi dei parametri d'interesse, come previsto dalla norma di riferimento UNI EN 14181:2005 – *Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici*, di laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

9.1. Sistema di monitoraggio in discontinuo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici

I campionamenti e le analisi devono effettuarsi, preferibilmente, tramite affidamento a laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Le fasi operative relative al campionamento ed alla conservazione del campione dovranno essere codificate in procedure operative scritte dal laboratorio di analisi. La strumentazione utilizzata per i campionamenti dovrà essere sottoposta ai controlli volti a verificarne l'operabilità e l'efficienza della prestazione con la frequenza indicata dal costruttore; dovranno altresì essere rispettati i criteri per la conservazione del campione previsti per le differenti classi di analiti.

Dovrà essere compilato un registro di campo con indicati: codice del campione, data e ora del prelievo, tipologia del contenitore (da scegliere sulla base degli analiti da ricercare), conservazione del campione (es. aggiunta stabilizzanti), dati di campo, analisi richieste e firma dal tecnico che ha effettuato il campionamento.

¹⁶ Il Gestore che decide di ricorrere a laboratori esterni ha l'obbligo di accertarsi che gli stessi siano dotati almeno di un sistema di Gestione della Qualità certificato secondo la norma ISO 9001 e/o preferibilmente accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Il Gestore che si avvale di strutture interne, qualora non fosse già dotato almeno di certificazione secondo lo schema ISO 9001, ha 1 anno di tempo, dalla data di rilascio dell'AIA, per l'adozione e certificazione di un sistema di Gestione della qualità ISO 9001.

Nel periodo transitorio il Gestore dovrà affidarsi a strutture esterne che rispondano ai requisiti di qualità anzidetti o garantire che il laboratorio interno operi secondo un programma che assicuri la qualità ed il controllo per i seguenti aspetti:

- campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;
- documentazione relativa alle procedure analitiche utilizzate basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, metodi proposti dall'ISPRA o da CNR-IRSA);
- determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;
- piani di formazione del personale;
- procedure per la predisposizione dei rapporti di prova e per la gestione delle informazioni.

All'atto del trasferimento in laboratorio il campione sarà preso in carico dal tecnico di analisi che registrerà il codice del campione e la data e l'ora di arrivo sul registro del laboratorio. Il tecnico firmerà il registro di laboratorio.

Il laboratorio effettuerà, secondo le tabelle seguenti, i controlli di qualità interni in relazione alle sostanze determinate.

ANALITI INORGANICI	
Misura di controllo	Frequenza
Bianco per il metodo	Uno per tipo di analisi; almeno una volta al mese
Duplicati	Uno ogni tre campioni
Aggiunta su matrice	Uno ogni sette campioni

METALLI	
Misura di controllo	Frequenza
Bianco per la digestione	Uno per tipo di analisi; almeno una volta al mese
Bianco per il metodo	Uno ogni quindici campioni; almeno una volta al mese
Duplicati	Uno ogni tre campioni
Aggiunta su matrice	Uno ogni sette campioni

ANALITI ORGANICI	
Misura di controllo	Frequenza
Bianco di trasporto	Uno per tipo di analisi; almeno una volta al mese
Bianco per il metodo	Uno per tipo di analisi; almeno una volta al mese
Duplicati	Uno ogni tre campioni
Aggiunta su matrice	Uno ogni sei campioni
Controllo con standard	Uno per tipo di analisi

Il laboratorio dovrà assicurare la manutenzione periodica della strumentazione e la stesura dei relativi rapporti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno degli strumenti. La taratura degli strumenti dovrà essere ripetuta alla fine di ogni attività di manutenzione ovvero con la frequenza prevista dalla gestione del Controllo di Qualità del laboratorio e riportata nei relativi rapporti tecnici.

Il laboratorio dovrà inoltre effettuare controlli di qualità interni analizzando bianchi del metodo, duplicati, test di recupero, materiali di riferimento certificati ecc. come previsto dalle procedure di accreditamento.

Tutti i documenti relativi alla produzione dei dati (es. quaderni di laboratorio, files di restituzione dati degli strumenti, rette di calibrazione eseguite per le analisi, cromatogrammi, fogli di calcolo, ecc.) saranno conservati dal laboratorio per un periodo non inferiore a 2 anni come previsto dalle procedure di accreditamento.

9.2. Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformità

La strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica fiscale dovrà essere operata secondo le prescrizioni riportate nel presente piano di monitoraggio e controllo e sarà sottoposta a verifica da parte dell'Ente di controllo secondo le stesse procedure adottate nel presente piano.

Il Gestore dovrà conservare un rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della calibrazione ed eventuali manutenzioni eseguite sugli strumenti.

Il rapporto dovrà contenere la data e l'ora dell'intervento (inizio e fine del lavoro), il codice dello strumento, la spiegazione dell'intervento, la descrizione succinta dell'azione eseguita e la firma dal tecnico che ha effettuato il lavoro.

Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nell'impianto per un periodo non inferiore a due anni, per assicurarne la traccia.

Infine, qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato allo specifico strumento indicato nel presente piano di monitoraggio, il Gestore dovrà darne comunicazione preventiva all'Ente di controllo.

La notifica dovrà essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovrà essere prodotta, anche, la copia del nuovo PI&D con l'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.

10. METODI ANALITICI CHIMICI E FISICI

Le determinazioni analitiche in laboratorio devono essere effettuate con metodi di analisi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale ed in regime di buone pratiche di laboratorio e di qualità ovvero con metodiche APAT/IRSA-CNR, ISS, EPA, UNI-ISO, ecc...

Qualora il gestore voglia utilizzare metodi differenti rispetto a quelli indicati nelle tabelle seguenti, prima dell'avvio delle attività di monitoraggio e controllo, dovrà presentare la propria proposta all'Ente di Controllo trasmettendo una relazione contenente la descrizione del metodo in termini di pretrattamento e analisi, e tutte le fasi di confronto del metodo proposto con il metodo indicato al fine di dimostrare l'equivalenza tra i due. Si considerano, comunque, attendibili metodi analitici rispondenti alla Norma CEN/TS 14793:2005 – Procedimento di validazione interlaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento- anche se non espressamente indicati in questo Piano di Monitoraggio e Controllo. Anche in questo caso, il gestore dovrà trasmettere una relazione contenente la descrizione del metodo applicato e i risultati relativi alla validazione interlaboratorio.

I dati relativi ai controlli analitici discontinui effettuati alle emissioni in atmosfera devono essere riportati dal Gestore su appositi registri, ai quali devono essere allegati i certificati analitici (v. punto 2.7 dell'allegato VI alla parte quinta del DLgs 152/2006). Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità competente al controllo.

Il Gestore dovrà inoltre conservare tutta la documentazione relativa alle attività analitiche effettuate sulle altre matrici per un periodo non inferiore a tre anni. Tutta la documentazione dovrà essere a disposizione degli Enti di Controllo.

Nel caso si accerti che nei metodi indicati dall'Ente di controllo sia presente una qualche inesattezza sarà cura del Gestore far rilevare la circostanza all'Ente stesso.

10.1. Emissioni in atmosfera

In riferimento alle analisi delle emissioni in atmosfera, nella tabella seguente sono indicati i metodi analitici riconosciuti a livello europeo come metodi di riferimento per i parametri soggetti a controllo.

Tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa. Inoltre devono essere normalizzati al contenuto di ossigeno nei fumi.

Parametro	Metodo	Descrizione
Portata/Velocità	UNI EN16911-1:2013	Metodo manuale per la determinazione periodica della velocità assiale e della portata di flussi gassosi emissivi in condotti e camini.
Ossigeno	UNI EN 14789:2006	Determinazione analitica mediante un analizzatore paramagnetico (nella norma vengono definiti anche i criteri per il campionamento ed il sistema di condizionamento del gas)
Metanolo	UNI EN 13649 :2002	Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente
	EPA 308 :1997	Determinazione attraverso gascromatografia (GC) e ionizzazione di fiamma (FID)
Acido Acetico	NIOSH 1603:1994	Determinazione attraverso gas cromatografia (GC) previo adsorbimento su carbone attivo
Acido Cloridrico	1.1.1.1.1 UNI EN 1911-1, 2, 3:2010	Determinazione mediante cromatografia ionica previo utilizzo di assorbitori a gorgogliamento

10.2. Scarichi idrici

Nella tabella seguente sono riassunti i metodi di prova che devono essere utilizzati ai fini della verifica del rispetto dei limiti per gli inquinanti nelle acque di scarico e per le analisi sulle acque sotterranee.

Metodi di misura degli inquinanti per le acque di scarico e acque sotterranee

Inquinante	Metodo analitico	Principio del metodo
pH	APAT-IRSA 2060; EPA 9040C	<i>determinazione potenziometrica con elettrodo combinato, sonda per compensazione automatica della temperatura e taratura con soluzioni tampone a pH 4 e 7.</i>
temperatura	APAT-IRSA 2100	<i>determinazione mediante strumenti aventi sensibilità pari a 1/10°C e una precisione di ±0,1°C</i>
conducibilità	APAT-IRSA 2030	<i>determinazione misurando la resistenza elettrica specifica di un campione acquoso mediante un ponte di Kohlrausch.</i>
Ossigeno disciolto	APAT-IRSA 4120	<i>METODO A1 - Titolazione iodometrica secondo Winkler METODO A4 - Determinazione automatica potenziometrica</i>
Solidi sospesi totali	APAT-IRSA 2090 B	<i>determinazione gravimetrica del particolato raccolto su filtro da 0,45 µm di diametro dei pori previa essiccazione a 103-105 °C.</i>
BOD ₅	APAT-IRSA 5120 Standard Method (S.M.) 5210-B (approved by EPA)	<i>determinazione dell'ossigeno disciolto prima e dopo incubazione a 20 °C per cinque giorni al buio. La differenza fra le due determinazioni dà il valore del BOD₅</i>

COD	APAT-IRSA 5130	ossidazione con dicromato in presenza di acido solforico concentrato e solfato di argento. L'eccesso di dicromato viene titolato con una soluzione di solfato di ammonio e ferro(II)
	EPA 410.4 Standard Method (S.M.) 5220 C (approved by EPA)	ossidazione con bicromato con metodo a riflusso chiuso seguita da titolazione o da misura colorimetrica alla lunghezza d'onda di 600 nm
Azoto totale ⁽¹⁾	APAT-IRSA 4060	determinazione spettrofotometrica previa ossidazione con una miscela di perossi disolfato, acido borico e idrossido di sodio
Fosforo totale	APAT-IRSA 4110 A2	determinazione spettrofotometrica previa mineralizzazione acida con persolfato di potassio e successiva reazione con molibdato d'ammonio e potassio antimonil tartrato, in ambiente acido, e riduzione con acido ascorbico a blu di molibdeno
	APAT-IRSA 4060	determinazione spettrofotometrica previa ossidazione con una miscela di perossidisolfato, acido borico e idrossido di sodio
	APAT-IRSA 3020	Determinazione di elementi chimici mediante spettroscopia di emissione con sorgente al plasma (ICP-OES)
Alluminio	UNI EN ISO 17294-2:2005	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
	APAT -IRSA 3010 + 3050 B	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica
Arsenico	APAT-IRSA 3010 + 3080 EPA 7061A	determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico con formazione di idruri (HG-AAS) previa riduzione mediante sodio boro idruro previa digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) in forno a microonde
Bario	UNI EN ISO 17294-2:2005	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
	APAT -IRSA 3010 + 3090 B	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica
Boro	UNI EN ISO 17294-2:2005	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
Berillio	UNI EN ISO 17294-2:2005	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)

Cromo totale	UNI EN ISO 17294-2:2005	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
	APAT -IRSA 3010 + 3150 B1	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica
Ferro	APAT -IRSA 3010 + 3160B	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) in forno a microonde e determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica
	EPA 3015A + EPA 6020A	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
Manganese	UNI EN ISO 17294-2:2005	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
	APAT-IRSA 3010 + 3190 B	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica
Nichel	UNI EN ISO 17294-2:2005	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
	APAT -IRSA 3010 + 3220 B	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica
Piombo	UNI EN ISO 17294-2:2005	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
	APAT-IRSA 3010 + 3230 B	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica
Rame	UNI EN ISO 17294-2:2005	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
	APAT-IRSA 3010 + 3250 B	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica

Selenio	APAT-IRSA 3010 + 3260A	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) in forno a microonde e determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico con formazione di idruri (HG-AAS) previa riduzione mediante sodio boro idruro
	UNI EN ISO 17294-2:2005	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
Stagno	UNI EN ISO 17294-2:2005	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
	APAT-IRSA 3010 + 3280 B	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica
Vanadio	UNI EN ISO 17294-2:2005	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
	APAT-IRSA 3010 + 3320 A	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione in fiamma
Zinco	UNI EN ISO 17294-2:2005	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
	APAT-IRSA 3010 + 3320 A	digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione in fiamma
Tensioattivi totali	APAT-IRSA 5170 + APAT-IRSA 5180	determinazione spettrofotometrica previa formazione di un composto colorato con il blu di metilene + determinazione mediante titolazione con pirrolidinditiocarbammato di sodio del Bi rilasciato dopo ridissoluzione del precipitato formatosi dalla reazione tra tensioattivi e il reattivo di Dragendorff
Fenoli totali	APAT-IRSA 5070A2	determinazione spettrofotometrica previa formazione di un composto colorato dopo reazione con 4-amminoantipiridina in ambiente basico
BTEXS ⁽³⁾	UNI EN ISO 15680:2003	determinazione mediante gascromatografia accoppiata spazio di testa dinamico con spettrometro di massa come rivelatore
	APAT-IRSA 5140	determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spazio di testa statico o dinamico
Cloro attivo libero	1.1.1.1.2 APAT-IRSA 4080	determinazione mediante spettrofotometria del cloro libero (OCI-, HOCl e Cl ₂ (aq)) previa formazione di un composto colorato a seguito di reazione con N,N-dietil-p-fenilendiammina (DPD) a pH 6,2-6,5

Provvedimento di VIA/AIA congiunto per il progetto "Aumento capacità produttiva dell'esistente impianto di produzione di estere metilico da oli vegetali, nuova sezione di distillazione glicerina e nuova sezione di produzione di oli tecnici esterificati nel comune di Monopoli (BA)" – Allegato 3

Fluoruri	APAT-IRSA 4020; EPA 9056A	determinazione mediante cromatografia ionica.
Cloruri	APAT-IRSA 4020; EPA 9056A	determinazione mediante cromatografia ionica.
	APAT-IRSA 4090	Determinazione dello ione cloruro: METODO A1 - Titolazione argentometrica con indicatore METODO A2 - Titolazione mercurimetrica con indicatore METODO B - Titolazione argentometrica per via potenziometrica
Solfuri	APAT-IRSA 4160	determinazione mediante titolazione con tiosolfato di sodio dell'eccesso di iodio non reagito in ambiente acido
Solfiti	APAT IRSA 4150B	determinazione mediante cromatografia ionica.
Solfati	APAT-IRSA 4020; EPA 9056A	determinazione mediante cromatografia ionica.
Aldeidi	APAT IRSA 5010A	determinazione spettrofotometrica mediante cloridrato di 3-metil-2-benzo-tiazolone idrazone (MBTH)
Composti organici azotati	UNI EN ISO 10695:2006	determinazione mediante gas-cromatografia accoppiata allo spettrometro di massa previa estrazione liquido-liquido

- (1) Sommatoria di: Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto organico.
- (2) I solventi clorurati determinati sono Tetraclorometano, Cloroformio, 1,2-Dicloroetano, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, Triclorobenzene, Esaclorobutadiene, Tetraclorobenzene.
- (3) Benzene, Etilbenzene, Toluene, Xilene, Stirene, n-propilbenzene, iso-propilbenzene (Cumene).
- (4) Aldrin, Dieldrin, Endrin, Clordano, DDT (totale), Eptacloro, Endosulfano, Esaclorocicloesano, Esaclorobenzene.
- (5) Azintol-Metile, clorofirifos, Malathion, Parathion-Etile, Demeton.
- (6) Antracene, Naftalene, Fluorantene, Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g, h, i)perilene, Crisene, Dibenzo(a, h)antracene, Indeno(1, 2, 3-cd)pirene.

10.3. Livelli sonori

Il metodo di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui all'allegato b del DM 16.3.1998. Le misure dovranno essere fatte nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore normalmente in funzione e comunque eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, neve o nebbia e con velocità del vento inferiore a 5 m/s, sempre in accordo con le norme tecniche vigenti. La strumentazione utilizzata (fonometro, microfono, calibratore) deve essere anch'essa conforme a quanto indicato nel succitato decreto e certificata da centri di taratura.

10.4. Emissioni odorogene

Le misure dovranno avvenire nel rigoroso rispetto di quanto descritto nell'Allegato Tecnico alla L.R. 23/2015.

Il monitoraggio olfattometrico deve essere eseguito in conformità con la norma UNI EN 13725:2004, utilizzando una procedura di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente per il parametro odore, da implementare all'interno del Sistema di Gestione Ambientale una volta acquisito.

Il metodo di olfattometria dinamica, descritto nella norma EN 13725:2003 (recepita in Italia come UNI EN 13725:2004) è basato sull'identificazione della soglia di rivelazione olfattiva del campione, ovvero del confine al quale il campione, dopo diluizione, tende ad essere percepito dal 50% degli esaminatori che partecipano alla misurazione.

10.5. Misure di laboratorio

Il laboratorio organizzerà una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando, in particolare, che le apparecchiature di campionamento siano sottoposte a manutenzione con la frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte.

Dovrà altresì essere compilato un registro informatizzato di campo con indicati: la data e l'ora del prelievo, il trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione è conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (pH, flusso, temperatura, ecc.) e il nominativo dal tecnico che ha effettuato il campionamento.

All'atto del trasferimento in laboratorio il campione sarà preso in carico dal tecnico di analisi che registrerà il codice del campione e la data e l'ora di arrivo sul registro del laboratorio. Il tecnico indicherà il proprio nominativo sul registro di laboratorio.

Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a 2 anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sui campioni.

SEZIONE 3 – REPORTING

11. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PMC

11.1. Definizioni

Limite di quantificazione - concentrazione che dà un segnale pari al segnale medio di n misure replicate del bianco più dieci volte la deviazione standard di tali misure.

Trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione - nel caso di misure puntuali, per il calcolo dei valori medi i dati di monitoraggio che risulteranno sotto il LdQ verranno, ai fini del presente rapporto, sostituiti da un valore pari alla metà del LdQ stesso (condizione conservativa). I medesimi dati saranno, invece, posti uguale a zero nel caso di calcolo di medie di misure continue.

Media oraria - valore medio validato, cioè calcolato su almeno il 75% delle letture continue.

Media giornaliera - valore medio validato, cioè calcolato su almeno 18 valori medi orari nel caso di misure continue, o come valore medio su tre repliche nel caso di misure non continue.

Media mensile - valore medio validato, cioè calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri o puntuali (nel caso di misure discontinue). Nel caso di misure settimanali agli scarichi la media mensile è rappresentata dalla media aritmetica di almeno quattro campionamenti effettuati nelle quattro settimane distinte del mese.

Media annuale - valore medio validato, cioè calcolato su almeno 12 valori medi mensili o di 2 misure semestrali (nel caso di misure non continue).

Flusso medio giornaliero - valore medio validato, cioè calcolato su almeno 18 valori medi orari nel caso di misure continue, o come valore medio di tre misure istantanee fatte in un giorno ad intervalli di otto ore. La stima di flusso di scarichi intermittenti va effettuata considerando la media di un minimo di tre misure fatte nell'arco della giornata di scarico.

Flusso medio mensile - valore medio validato, cioè calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri. Nel caso di scarichi intermittenti il flusso medio mensile corrisponderà alla somma dei singoli flussi giornalieri, controllati nel mese, diviso per i giorni di scarico.

Flusso medio annuale - valore medio validato, cioè calcolato su almeno 12 valori medi mensili.

Megawattora generato mese - ammontare totale di energia elettrica prodotta nel mese dall'unità di generazione e misurata al terminale dell'unità stessa in megawattora (MWh).

Rendimento elettrico medio effettivo - rapporto tra l'energia elettrica media (**netta**) immessa in rete mensilmente e l'energia prodotta dalla combustione del metano, bruciato nello stesso mese di riferimento. L'energia generata in caldaia è data dal prodotto della quantità di metano combusto nel mese, moltiplicata per il suo potere calorifico inferiore medio. I dati di potere calorifico possono essere ottenuti dall'analisi della composizione del gas, quindi attraverso **calcolo** o per **misura** diretta strumentale del potere calorifico inferiore.

Numero di cifre significative - il numero di cifre significative da riportare è pari al numero di cifre significative della misura con minore precisione. Gli arrotondamenti dovranno essere fatti secondo il seguente schema:

- se il numero finale è 6,7,8 e 9 l'arrotondamento è fatto alla cifra significativa superiore (es. 1,06 arrotondato ad 1,1);
- se il numero finale è 1,2,3, e 4 l'arrotondamento è fatto alla cifra significativa inferiore (es. 1,04 arrotondato ad 1,0);
- se il numero finale è esattamente 5 l'arrotondamento è fatto alla cifra pari (lo zero è considerato pari) più prossima (es. 1,05 arrotondato ad 1,0).

Qualora nell'ottenere i dati si riscontrino condizioni tali da non verificare le definizioni sopraccitate, sarà cura del redattore del rapporto specificare i termini entro cui i numeri rilevati risultano

rappresentativi. La precisazione della definizione di media costituisce la componente obbligatoria dell'informazione, cioè la precisazione su quanti dati è stata calcolata la media è un fattore fondamentale del rapporto.

11.2. Formule di calcolo

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera le quantità annue di inquinante emesso dovranno essere calcolate a partire dai valori di concentrazione di inquinante e di flusso dei fumi misurati ai camini.

La formula per il calcolo è la seguente:

$$Q = \sum_{i=1}^H (\bar{C}_{\text{mese}} \times \bar{F}_{\text{mese}}) \times 10^{-9}$$

Q = quantità emessa nell'anno espressa in t/anno

\bar{C}_{mese} = concentrazione media mensile espressa in mg/Nm³

\bar{F}_{mese} = flusso medio mensile espresso in Nm³/mese

H = numero di mesi di funzionamento nell'anno.

Per quanto riguarda gli scarichi idrici le quantità annue di inquinante emesso dovranno essere calcolate a partire dai valori di concentrazione di inquinante e di flusso delle acque misurati agli scarichi.

La formula per il calcolo è la seguente:

$$Q = (\bar{C}_{\text{anno}} \times \bar{F}_{\text{anno}}) \times 10^{-6}$$

Q = quantità emessa nell'anno espressa in kg/anno

\bar{C}_{anno} = concentrazione media annua espressa in mg/l

\bar{F}_{anno} = flusso medio annuo espresso in l/anno.

Qualora si riscontrino difficoltà nell'applicazione rigorosa delle formule sarà cura del redattore del rapporto precisare la modifica apportata, spiegare il perché è stata fatta la variazione e valutare la rappresentatività del valore ottenuto.

11.3. Validazione dei dati

La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere fatta secondo quanto prescritto in Autorizzazione.

In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contentive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. Tali dati dovranno essere inseriti nel rapporto annuale.

11.4. Indisponibilità dei dati di monitoraggio

In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del rapporto annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il Gestore deve dare comunicazione preventiva all'Ente di controllo della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati.

11.5. Eventuali non conformità

In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabilite nell'autorizzazione ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche deve essere

predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.

Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un' informativa dettagliata all' Autorità competente con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità.

Alla conclusione dell' evento il Gestore dovrà dare comunicazione del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all' evento medesimo.

Tutti dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico trasmesso all' Autorità competente.

11.6. Comunicazioni in caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi incidentali

In ottemperanza alle prescrizioni di cui in AIA, relative agli obblighi di comunicazione in caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi incidentali, si precisa quanto segue:

- ♦ il Gestore registra e comunica ad Autorità Competente e Enti di controllo gli eventi di fermata per manutenzione o per malfunzionamenti che possono avere impatto sull' ambiente o sull' applicazione delle prescrizioni previste dall' AIA, insieme con una valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali.

In particolare, in caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabiliti nell' AIA ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche, deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione di cause, eventuali azioni correttive/contenitive adottate e tempistiche di rientro nei valori standard. Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un' informativa dettagliata agli stessi Enti con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità. Alla conclusione dell' evento il Gestore dovrà dare comunicazione agli stessi Enti del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all' evento medesimo;

- ♦ il Gestore registra e comunica gli eventi incidentali che possono avere impatto sull' ambiente ad Autorità Competente e Enti di controllo; in caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull' ambiente o comunque di eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose in ambiente, il Gestore ha l' obbligo di comunicazione immediata scritta (per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile). La comunicazione degli eventi incidentali di cui sopra deve contenere: le circostanze dell' incidente, le sostanze rilasciate, i dati disponibili per valutare le conseguenze dell' incidente per l' ambiente, le misure di emergenza adottate, le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell' incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si riproduca;

Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere inserite nel rapporto riassuntivo annuale.

11.7. Obbligo di comunicazione annuale

Entro il **30 Aprile** di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione, all' Autorità Competente (oggi il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale), all' Ente di controllo (oggi l' ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all' ARPA territorialmente competente, di un rapporto annuale che descriva l' esercizio dell' impianto nell' anno precedente. I contenuti minimi del rapporto sono i seguenti:

Informazioni generali:

- ♦ Nome dell' impianto
- ♦ Nome del gestore e della società che controlla l' impianto
- ♦ N° ore di effettivo funzionamento dei reparti produttivi

- ◆ N° di avvii e spegnimenti anno dei reparti produttivi
- ◆ Principali prodotti e relative quantità mensili
- ◆ Sottoprodotti ai sensi dell'Art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relative quantità mensili

Dichiarazione di conformità all'autorizzazione integrata ambientale:

- ◆ il Gestore deve formalmente dichiarare che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento del rapporto, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale;
- ◆ il Gestore deve riportare il riassunto delle eventuali non conformità rilevate e trasmesse ad Autorità Competente e Enti di controllo, assieme all'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna non conformità;
- ◆ il Gestore deve riportare il riassunto degli eventi incidentali di cui si è data comunicazione ad Autorità Competente e Enti di controllo, corredato dell'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento.

Consumi:

- ◆ consumo di materie prime e materie ausiliarie nell'anno;
- ◆ consumo di combustibili nell'anno;
- ◆ consumo di risorse idriche nell'anno;
- ◆ consumo di energia nell'anno.

Emissioni - ARIA:

- ◆ quantità emessa nell'anno di ogni inquinante monitorato per ciascun punto di emissione;
- ◆ risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in tutte le emissioni, come previsto dal PMC;
- ◆ risultati dei controlli effettuati sui sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
- ◆ risultati del monitoraggio delle emissioni non convogliate (diffuse e fuggitive).

Emissioni per l'intero impianto - ACQUA:

- ◆ quantità emessa nell'anno di ogni inquinante monitorato;
- ◆ risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in tutti gli scarichi, come previsto dal PMC.

Emissioni per l'intero impianto - RIFIUTI:

- ◆ codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti prodotti nell'anno e loro destino;
- ◆ produzione specifica di rifiuti: kg annui di rifiuti di processo prodotti / tonnellate annue di prodotto;
- ◆ indice annuo di recupero rifiuti (%): kg annui di rifiuti inviati a recupero / kg annui di rifiuti prodotti;
- ◆ criterio di gestione del deposito temporaneo di rifiuti adottato per l'anno in corso.

Emissioni per l'intero impianto - RUMORE:

- ◆ risultanze delle campagne di misura suddivise in misure diurne e misure notturne.

Ulteriori informazioni:

- ◆ risultanze dei controlli effettuati su impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.
- ◆ sintesi delle comunicazioni inviate in caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi incidentali.

Eventuali problemi di gestione del piano:

- ◆ indicare le problematiche che afferiscono al periodo in esame.

Il rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni, pertinenti, che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dell'impianto.

11.8. Reporting in situazioni di emergenza

La società deve effettuare il reporting nelle 24 ore successive alla prima notifica¹⁷ di un superamento di un limite o l'accadimento di un evento, incidentale, con rilascio di materiali, episodi, questi, che possano determinare situazione di inquinamento significativo.

Alla conclusione dello stato di allarme deve seguire un secondo¹⁸ rapporto, che trasmette tutte le informazioni richieste.

Il reporting deve contenere le seguenti informazioni:

- **Tipo di rapporto** (iniziale o finale);
- **Nome del Gestore e della società che controlla l'impianto;**
- **Collocazione territoriale** (indirizzo o collocazione geografica);
- **Nome dell'impianto e unità di processo sorgente emissione in situazione di emergenza;**
- **Punto di emissione** (nome con cui il personale che lavora sul sito identifica il luogo);
- **Tipo di evento/superamento del limite;**
- **Data e tempo;** oltre alla data ed all'ora in cui l'accadimento è stato scoperto sarebbe utile avere una stima del tempo intercorso tra il manifestarsi della non conformità e l'accadimento dell'evento (incidentale o superamento del limite);
- **Durata dell'evento;**
- **Lista di composti rilasciati;**
- **Limiti di emissione autorizzati;**
- **Stima della quantità emessa** (viene riportata la quantità totale in **kg** (chilogrammi) delle sostanze emesse. La stima sarà imperniata, nel caso di superamenti del limite, sui dati di monitoraggio e, nel caso di incidente con rilascio di sostanze, su misure di volumi e/o pesi di sostanze contenute in serbatoi, reattori etc. prima e dopo la fuoriuscita. In tutti i casi la richiesta è di utilizzare una metodologia di stima affidabile e documentabile. La metodologia può essere diversa tra il rapporto iniziale e finale, purché vengano fornite le motivazioni tecniche a supporto della variazione.)
- **Cause** (L'esposizione dovrà essere la più precisa ed accurata possibile nella descrizione delle cause che hanno condotto al rilascio);
- **Azioni intraprese o che saranno prese per il contenimento e/o cessazione dell'emissione** (decisioni prese per riportare sotto controllo la situazione di emergenza e le iniziative ultimate per ricondurre in sicurezza l'impianto. Sarà altresì possibile riferirsi a piani in possesso dell'amministrazione pubblica citando la documentazione di riferimento e l'ufficio dove poterla reperire);
- **Descrizione dei metodi usati per determinare le quantità emesse** (indicare le procedure utilizzate per il calcolo dell'emissione. Se necessario, sarà possibile riferirsi a documentazione esterna, purché venga successivamente fornita o sia già disponibile negli archivi dell'amministrazione);
- **Generalità e numero di telefono della persona che ha compilato il rapporto;**
- **Autorità con competenza sull'incidente a cui è stata fatta notifica**, la casella di testo dovrà riportare l'elenco delle autorità (se ce ne sono) che sono state o che saranno successivamente avvertite dell'accadimento.

¹⁷ La notifica dell'accadimento deve essere fatta all'Ente di Controllo immediatamente dopo l'evento, comunque nel più breve tempo possibile.

¹⁸ Se l'evento si conclude nelle 24 ore il report sarà uno solo.

11.9. Gestione e presentazione dei dati

Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati delle attività di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati.

I dati che attestano l'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere resi disponibili all'Autorità Competente e all'Ente di controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall'Ente di controllo.

Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico. Il formato dei rapporti deve essere compatibile con lo standard "Open Office Word Processor" per la parti testo e "Open Office – Foglio di Calcolo" (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi.

Eventuali dati e documenti disponibili in solo formato cartaceo dovranno essere acquisiti su supporto informatico per la loro archiviazione.

13. QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E PARTECIPAZIONE DELL'ENTE DI CONTROLLO

Attività a carico del Gestore

FASI	GESTORE	GESTORE	ISPRA ARPA	ISPRA ARPA	ISPRA ARPA
	Autocontrollo	Rapporto	Sopralluogo programmato	Campioni e analisi	Esame Rapporto
Produzione					
Prodotti e sottoprodotti	Mensile	Annuale	Annuale	Vedi tabella seguente	Annuale
Consumi					
Materie prime	Mensile	Annuale	Annuale	Vedi tabella seguente	Annuale
Risorse idriche	Mensile	Annuale			
Energia	Continuo Mensile	Annuale			
Emissioni in Aria					
Emissioni convogliate	Quindicinale per 2 mesi successivi alla messa a regime	Annuale	Annuale	Vedi tabella seguente	Annuale
	Mensile				
	Quadrimestrale per 12 mesi				
Sistemi di trattamento fumi	Mensile	Annuale	Annuale	Vedi tabella seguente	Annuale
Emissioni fuggitive	<i>Secondo il programma LDAR</i>	Annuale	Annuale	Vedi tabella seguente	Annuale
Emissioni in Acqua					
Scarichi	Continuo	Annuale	Annuale	Vedi tabella seguente	Annuale
	Mensile				
	In occasione di ogni scarico delle acque meteoriche ai pozzi disperdenti				
Rumore					
Sorgenti e ricettori	Quadriennale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
Odori					
Sorgenti e	Entro 6 mesi	Annuale	Biennale	Vedi tabella	Annuale

Provvedimento di VIA/AIA congiunto per il progetto "Aumento capacità produttiva dell'esistente impianto di produzione di estere metilico da oli vegetali, nuova sezione di distillazione glicerina e nuova sezione di produzione di oli tecnici esterificati nel comune di Monopoli (BA)" – Allegato 3

FASI	GESTORE	GESTORE	ISPRA ARPA	ISPRA ARPA	ISPRA ARPA
	Autocontrollo	Rapporto	Sopralluogo programmato	Campioni e analisi	Esame Rapporto
ricettori				seguito	
Rifiuti					
Verifiche periodiche	Mensile	Annuale	Annuale	Vedi tabella seguito	Annuale
Sistemi di controllo delle fasi critiche di processo					
Verifiche periodiche	Mensile	Annuale	Annuale	Vedi tabella seguito	Annuale
Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari					
Verifiche periodiche	Mensile	Annuale	Annuale	Vedi tabella seguito	Annuale
Monitoraggio serbatoi e pipe-way					
Verifiche periodiche	Almeno ogni 5 anni	Annuale	Annuale	Vedi tabella seguito	Annuale

Attività a carico dell'Ente di controllo (previsione)

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano e, pertanto, nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'Ente di controllo svolge le seguenti attività.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO
Visita di controllo in esercizio per verifiche autocontrolli	Annuale	Tutte	10
Valutazione rapporto	Annuale	Tutte	10
Campionamenti	Annuale	Campionamento degli inquinanti emessi dai camini autorizzati	10
	Annuale	Campionamento degli inquinanti emessi agli scarichi autorizzati	10
Analisi campioni	Annuale	Analisi dei campioni prelevati	10

	Annuale	Analisi dei campioni prelevati	10
--	---------	--------------------------------	----